SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 128

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2000.

Nomina di esperti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* della richiamata legge n. 936, alla nomina di quattro esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperti, per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

dott. Cesare Dujany;

dott. Antonio Martone;

dott. Armando Sarti;

dott. Michele Zolla.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000
Registro n. 3, Presidenza, foglio n. 25

00A11082

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2000.

Nomina di componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del predetto Consiglio, ai sensi degli articoli 2, 4 e 7 della citata legge n. 936;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ai fini della nomina dei quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto dei lavoratori autonomi e trentasei rappresentanti delle imprese;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono stati decisi i ricorsi presentati dalle organizzazioni delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 26 maggio e del 2 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i seguenti novantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato:

LAVORATORI DIPENDENTI.

Settore agricoltura e pesca:

Guglielmo Epifani, Albino Gorini.

Settore industria:

Sergio Cofferati, Giampaolo Patta, Francesca Santoro, Luigi Agostini, Massimo Bordini, Angelo Gennari, Savino Pezzotta, Arnaldo Mariani, Amedeo Croce, Sandro Degni, Oreste Tofani, Stefano Cetica.

Settore commercio:

Adriana Buffardi, Giovanni Cazzato, Nicola Martino, Eligio Boni, Adriano Musi.

Settore artigianato:

Anna Corossacz, Claudio Falasca, Andrea Gianfagna, Daniela Colturani.

Settore trasporto:

Maria Luigia Maolucci, Salvatore Frisella, Vittorio Pagani.

Settore dirigenti e quadri:

Riccardo Terzi, Carmelo Pilliteri, Gian Paolo Carrozza, Corrado Rossitto, Roberto Confalonieri.

LAVORATORI AUTONOMI.

Settore coltivatori diretti:

Paolo Bedoni, Franco Pasquali, Vincenzo Gesmundo, Massimo Bellotti, Gavino Deruda.

Settore artigianato:

Ivano Spallanzani, Carlo Peroni, Federico Brini, Benito Santalco, Gabriele Lanfredini.

Settore cooperative:

Luigi Marino, Sandro Bonella, Stefano Scavino, Luciano D'Ulizia.

Ordini professionali:

Emilio Nicola Buccico, Mario Petrina, William Santorelli, Gianfranco Morocutti.

RAPPRESENTANTI IMPRESE.

Settore agricoltura e pesca:

Augusto Bocchini, Francesco Dore, Carlo Gottero, Paolo De Carolis, Luigi Giannini.

Settore industria:

Floriano Botta, Innocenzo Cipolletta, Antonio Colombo, Rinaldo Fadda, Giancarlo Falcucci, Giorgio Fossa, Giampaolo Galli, Gabriele Manzo, Agostino Paci, Cesare Sacchi, Guido Sansonetti, Luciano Bolzoni, Sandro Naccarelli, Sebastiano Sortino.

Settore commercio:

Sergio Billè, Carlo Sangalli, Sergio Baronci, Marco Giuseppe Venturi.

Settore turismo:

Giancarlo Abete, Bernabò Bocca, Gaetano Orrico.

Settore servizi:

Vincenzo Gervasio, Michele Miniello, Daniele Pezzoni, Antonio Patuelli, Aldo Gatti, Giuseppe Perasso, Manrico Donati, Fulvio Vento.

IRI:

Piero Gnudi.

ENI:

Gian Maria Gros-Pietro.

I suddetti componenti durano in carica per un quinquennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000
Registro n. 3, Presidenza, foglio n. 23

00A11083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Taurisano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Taurisano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2, dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taurisano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Lupo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Taurisano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si é venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 7 luglio 2000, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2358/13.1.Gab. del 10 luglio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Taurisano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Daniela Lupo.

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Visso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Visso (Macerata) ed il sindaco nella persona del dottor Ermete Verrecchia;

Considerato che, in data 21 giugno 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999. n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Visso (Macerata) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Senesi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Visso (Macerata) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Ermete Verrecchia.

Il citato amministratore, nella seduta consiliare del 21 giugno 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Macerata, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1701/Gab. del 12 luglio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Visso (Macerata) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Senesi.

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel San Lorenzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Castel San Lorenzo (Salerno) ed il sindaco nella persona del prof. Gennaro Mucciolo;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Campania;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giuno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione é allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castel San Lorenzo (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castel San Lorenzo (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Gennaro Mucciolo.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il prof. Gennaro Mucciolo è stato eletto alla carica di consigliere della regione Campania.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Castel San Lorenzo (Salerno), con deliberazione n. 25 del 15 giugno 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81. come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art .39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel San Lorenzo (Salerno).

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A11174

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2000.

Sospensione cautelativa della commercializzazione e dell'utilizzazione di taluni prodotti transgenici sul territorio nazionale, a norma dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 258/97.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, ed in particolare gli articoli 3, paragrafo 4, e 12 del predetto regolamento;

Vista la nota n. 100/338.7/13126 in data 23 dicembre 1999, con cui il Ministro della sanità segnala al Commissario europeo per la sanità e la protezione dei consumatori l'esposto di associazione ambientalista sul ricorso alla procedura semplificata per l'immissione in commercio di alcuni prodotti transgenici e, più precisamente del MAIS BT 11, MAIS MON 810, l'olio di semi di colza MSl RF1, MS1 RF2 e Gt-73, MAIS MON 809 e MAIS T25, ricorso asseritamente illegittimo per l'assenza del presupposto della «sostanziale equivalenza» rispetto agli omologhi esistenti, richiesto dall'art. 3, paragrafo 4, del citato regolamento CE 258/1997;

Vista la nota n. 100/338.7/6717, in data 5 giugno 2000, con cui il Ministro della sanità, rivolgendosi al Presidente della Commissione europea ed al menzionato commissario Byrne, lamenta sia stata disattesa la richiesta, contenuta nella citata nota del 23 dicembre 1999, di una revisione dell'accertamento, rigoroso e preliminare alla commercializzazione dei prodotti, circa l'assenza di rischi per la salute dei consumatori, nonché di modificazione della procedura semplificata del citato regolamento CE 258/97, con riferimento in particolare all'ambiguità del termine «equivalenza sostanziale»;

Visto, altresì, il parere in data 16 dicembre 1999 del Consiglio superiore di sanità, che auspica siano intraprese, prima dell'immissione in commercio, ricerche mirate ad approfondire la conoscenza delle conseguenze delle modificazioni genetiche;

Visto l'ulteriore parere dell'Istituto superiore di sanità in data 28 luglio 2000 al Ministro della sanità, che precisa il concetto di «sostanziale equivalenza» da un punto di vista tecnico-scientifico a fronte di un possibile diverso intendimento del concetto stesso sul piano giuridico, stante il carattere poco chiaro della norma comunitaria;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità nello stesso parere ha evidenziato che dei sette prodotti notificati, sopra richiamati, i quattro tipi di mais contengono livelli di proteine derivanti dalle modificazioni genetiche compresi tra 0,04 e 30 parti per milione e che, quindi, ne consegue l'effetto di una permanenza degli elementi modificati nel prodotto;

Considerato, inoltre, che il medesimo parere dà atto che la documentazione tecnica disponibile con riguardo ad alcuni microcostituenti non riporta il confronto tra i prodotti OGM e la controparte tradizionale e rileva una sostanziale identità con la controparte tradizionale sotto il profilo meramente nutrizionale (micro e macronutrienti) e non dal punto di vista della composizione del prodotto, come previsto dalla normativa comunitaria, stante la presenza di molecole modificate;

Ritenuto che nel predetto parere l'Istituto superiore di sanità giunge, altresì, alla conclusione che, alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, non risultano esistere rischi per la salute umana ed animale a seguito del consumo dei derivati dei predetti OGM, ma che detta conclusione è raggiunta in un contesto in cui dalla corrispondenza con il Presidente della Commissione europea e con il commissario europeo competente emergono carenze nella procedura di accertamento dell'assenza di rischi per la salute dei consumatori;

Ritenuto, inoltre, che il predetto parere dell'Istituto superiore di sanità non si esprime circa il rischio di un eventuale «rilascio ambientale» degli OGM in questione, pure a fronte dell'accertata permanenza di residui di componenti modificati nel prodotto, sicché ancora più lesiva del principio di precauzione, generalmente condiviso in materia, appare essere la carenza di notizie derivanti dalla precedente fase di accertamento istruttorio di detto rilascio ambientale ai fini dell'autorizzazione semplificata;

Considerato che, con nota 10 luglio 2000, il menzionato Commissario europeo ha, da un lato, riconosciuto l'opportunità di una riconsiderazione del quadro normativo nel senso di una maggiore chiarezza, specie con riferimento alla definizione del concetto di «equivalenza sostanziale», e, dall'altro, riferito di avere tra-

smesso al Comitato scientifico dell'alimentazione umana gli elementi forniti dalle autorità italiane al fine di ulteriormente verificare se l'utilizzazione di nuovi prodotti alimentari costituisca un pericolo per la sanità pubblica, invitando detto Comitato ad effettuare la verifica d'urgenza e, preferibilmente, in occasione della riunione plenaria del 6/7 settembre 2000;

Ritenuto che, a norma dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 258/1997, qualora a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che l'utilizzazione di un prodotto o ingrediente alimentare presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente, detto Stato può limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l'utilizzazione sul proprio territorio del prodotto o ingrediente in questione;

Ritenuto che la carenza di elementi informativi richiesti a più riprese dalle autorità italiane e la sottoposizione ad un ulteriore vaglio tecnico da parte del citato Comitato dell'alimentazione umana degli elementi forniti dalle autorità stesse, con riferimento agli effetti degli organismi modificati sulla salute dei consumatori e sull'ambiente sono elementi sufficienti a rendere necessaria una sospensione della commercializzazione e dell'utilizzazione degli OGM di mais per i quali è stata constatata una permanenza di elementi modificati nel prodotto, in attesa delle necessarie verifiche circa la consistenza dei predetti elementi;

Ritenuta, quindi, la necessità di assumere, a titolo cautelativo, la misura di sospensione sopra richiamata;

Visti gli avvisi espressi in proposito dai Ministri per le politiche comunitarie e della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 agosto 2000;

Decreta:

1. La commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti transgenici Mais BT 11, Mais MON 810, Mais MON 809 e MAIS T25 sono sospese ai sensi di cui alle premesse.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà immediatamente comunicato alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente: AMATO

00A11259

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 8 giugno 2000.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli «Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione», vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, concernente «Interventi per l'università e la ricerca»;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, concernente «Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale

relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381, concernente «L'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, concernente istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a),* del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, procede al trasferimento dei fondi ordinari sugli istituti ed enti del comparto di ricerca sottoposti alla propria vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto, ed appartenenti al comparto del personale delle «istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione» di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua la somma complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo dagli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed appartenenti al comparto di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede a trattenere il relativo importo sulle pertinenti assegnazioni contributive dovute dal predetto Ministero ai singoli istituti ed enti vigilati ed a versarlo direttamente all'ARAN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000 sono trattenuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a valere sulle residue assegnazioni di spettanza degli istituti ed enti vigilati, per essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 8 giugno 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2000
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 371

TABELLA *A*

ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

1. Istituto Papirologico «G. Vitelli»;
2. Istituto nazionale di ottica applicata;
3. Istituto nazionale di fisica nucleare;
4. Istituto nazionale di fisica della materia;
5. Stazione zoologica «A.Dohrn»;
6. Consiglio nazionale delle ricerche;
7. Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
8. Istituto nazionale alta matematica;
9. Istituto elettronico nazionale «Galileo Ferraris»;
10. Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);
11. Consorzio per l'area di ricerca scientifico-tecnologica di Trieste;
12. Istituto nazionale di Astrofisica (INAF);
13. Istituto nazionale ricerca scientifico-tecnologica sulla montagra (INRM);
14. Museo storico della fisica e centro studi e ricerche.

00A11014

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini nel giorno 7 luglio 2000, causa abbassamento di tensione nella fornitura di energia elettrica;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini, è accertato per il giorno 7 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 11 luglio 2000

Il direttore regionale: PIRANI

00A11015

DECRETO 20 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Salerno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari.

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio 1° - Divisione 2° - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Salerno n. 143741 del 30 giugno 2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla sospensione dell'erogazione idrica causa impellenti lavori alla rete idrica della zona sede dell'ufficio, e che ha determinato l'interruzione del servizio pubblico nel giorno 29 giugno 2000 dalle ore 15,15 alle ore 16,30 per il rilascio delle visure e dei certificati catastali.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio, è accertato come segue:

Regione Campania:

ufficio del territorio di Salerno:

il 29 giugno 2000 dalle ore 15,15 alle ore 16,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 luglio 2000

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

00A11175

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 96.613.509 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutai e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Vista la delibera C.I.P.E. 16 ottobre 1997 con la quale, tra l'altro, viene revocato e ridestinato il finanziamento di L. 2.375.000.000 relativo ad interventi della regione Lombardia con finalità *ex* art. 20, legge n. 67/1988;

Vista la nota n. 825 del 28 marzo 2000 della cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali prima rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2000, per il mutuo concesso dalla cassa deposi e prestiti alla regione Lombardia, di L. 96.613.509;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489 per l'esercizio 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 96.613.509, valuta 30 giugno 2000, a favore della cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 36.092.535 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 60.520.974 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 96.613.509 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 36.092.535;

capitolo 4970 per L. 60.520.974.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla cassa stessa.

Roma, 10 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11176

DECRETO 10 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 934.396.446 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri

derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 010 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 59 e 71 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana e da Banca nazionale del lavoro alla regione Umbria;

Vista la richiesta di versamento della nona rata semestrale, scadenza 30 giugno 2000, avanzata dal Banco di Sicilia per mutuo concesso all'Università degli studi di Palermo, di L. 934.396.446;

Vista la nota n. 000892 del 12 aprile 2000 della Cassa depositi prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 30 giugno 2000, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489 per l'esercizio 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 934.396.446, valuta 30 giugno 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 651.707.280 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 282.689.166, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 934.396.446 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 651.707.280;

capitolo 4970 per L. 282.689.166.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti, sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma 10 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A11177

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 26 giugno 2000.

Criteri e modalità di intervento finanziario e termini di presentazione per l'anno 2001, riferiti al Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche del settore cinema.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 4 novembre 1965 n. 1213 e successive modificazioni;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 182;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Vista la proposta di criteri e modalità di intervento 2001, elaborati dalla sezione cinema del comitato per i problemi dello spettacolo sulla base dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande di sovvenzione sul Fondo per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche;

Vista la circolare n. 1356 del 28 aprile 1988;

Visti i criteri già approvati con decreto ministeriale 15 ottobre 1998;

Dispone:

Sono approvati gli allegati criteri e modalità di intervento finanziario e i termini di presentazione per l'anno 2001, riferiti al Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche del settore cinema.

Roma, 26 giugno 2000

Il Ministro: MELANDRI

ALLEGATO

Seduta del 2 giugno 2000 - Comitato per i problemi dello Spettacolo - Sezione Cinema

Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche

CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO PER L'ANNO 2001

I criteri e le modalità di intervento previsti dalla circolare n. 1356 del 28 aprile 1988 e dal decreto ministeriale 15 ottobre 1998 sono così modificati:

Termini per la presentazione delle domande e per il perfezionamento della documentazione.

Le domande di sovvenzione, di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere trasmesse entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni per le quali è richiesta la sovvenzione.

Ove le manifestazioni si svolgano esclusivamente nel secondo semestre dell'anno di riferimento, le istanze relative possono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno e saranno esaminate - nell'ambito delle risorse ancora disponibili - successivamente a quelle presentate entro il termine del 31 ottobre.

In sede di prima applicazione ed esclusivamente per l'anno 2001 possono essere prese in considerazione - successivamente a tutte le altre - le istanze pervenute dopo il termine di cui al primo comma e, comunque, entro e non oltre il 30 novembre 2000.

Le istanze la cui documentazione, ivi compreso il consuntivo dell'anno precedente, non venga perfezionata entro il 30 marzo (30 giugno per le attività che si svolgono nel secondo semestre) dell'anno di attività saranno esaminate successivamente a tutte le altre, ove sussistano risorse finanziarie disponibili.

Il consuntivo di una iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere comunque presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dello svolgimento dell'attività. In caso contrario il Dipartimento chiederà il rimborso dell'eventuale acconto comprensivo degli interessi legali maturati.

Tali termini sono perentori, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Criteri di attribuzione delle sovvenzioni.

Per l'attribuzione di sovvenzioni a soggetti già finanziati negli anni precedenti si applicano i criteri di quantità, qualità e gradualità stabiliti con decreto ministeriale 15 ottobre 1998 e previsti nel dossier di domanda 2000.

La commissione consultiva per il cinema dovrà tenere conto, nell'esprimere la propria valutazione tecnico-artistica, oltre che dei criteri già previsti, anche dei seguenti:

quantità o base quantitativa;

risultati conseguiti nell'anno/i precedente/i;

durata della manifestazione e numero di iniziative programmate per ogni manifestazione;

esistenza e entità di eventuali contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati o, soprattutto, di Enti pubblici territoriali o della Unione europea.

Il contributo finanziario del Dipartimento non può superare il 70% dei costi dell'iniziativa e non può, comunque, essere superiore al deficit di bilancio o ai costi ammissibili. Tale contributo si ridurrà al 60% nel 2002 e al 50% nel 2003.

Sono ammissibili soltanto le spese che siano costi diretti, cioè direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'iniziativa sovvenzionata, nel rispetto del rapporto costo/efficacia, che siano effettivamente registrate nella contabilità, che rispondano alle normali condizioni di mercato e che siano individuabili e controllabili. Sono considerate ammissibili spese generali e di gestione degli organismi sovvenzionati e costi per personale dipendente fisso nei limiti del 30% delle spese complessive.

Sono concesse sovvenzioni sotto forma di contributi forfetari - ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182 - ai soggetti ai quali è attribuita una sovvenzione inferiore o uguale ad 1/5 delle spese preventivate ammissibili, alle iniziative riconosciute di carattere nazionale e/o internazionale, alle prime istanze. In questo caso il contributo non può superare il 50% dei costi dell'iniziativa (il 70% per le iniziative riconosciute di carattere nazionale e/o internazionale esclusi i progetti europei).

Tutte le sovvenzioni assegnate sono arrotondate al milione di lire inferiore (fino a lire 500 mila) o superiore (da lire 501 a 999 mila).

Prime istanze.

Le domande presentate da soggetti che non hanno mai presentato istanza di sovvenzione, o che avendola presentata in passato non hanno mai ricevuto una sovvenzione negli ultimi tre anni, sono considerate prime istanze.

Per l'attribuzione di una sovvenzione alle prime istanze, la commissione dovrà valutare con particolare attenzione - in un panorama comprendente tutte le manifestazioni che si intendono realizzare nell'anno ed avendo presente le effettive disponibilità di bilancio per tale settore - oltre alla validità artistica, l'originalità e il carattere innovativo dell'iniziativa anche se l'attività è programmata in zone culturalmente poco servite.

È prevista obbligatoriamente la presentazione di documentazione attestante lo svolgimento di attività pregressa nel campo culturale, per almeno due anni, da parte dell'organismo che presenta istanza o da parte del direttore artistico o di uno dei soci fondatori.

Per tali iniziative la sovvenzione sarà attribuita tenendo conto del livello di qualità rapportato al valore del deficit il cui massimale deve essere comunque pari al 50% delle spese. La commissione esprime preventivamente un parere sulla sovvenzionabilità del progetto (parere negativo = 0) e in caso positivo esprime un parere motivato sulla qualità attribuendo un punteggio da 1 a 100 al quale corrisponde una sovvenzione proporzionale pari al massimo al 50% delle spese (100 = sovvenzione pari al 50% spese).

La sovvenzione è assegnata sulla base del giudizio e in proporzione alle disponibilità finanziarie sulla quota riservata alle prime istanze, che viene preventivamente determinata ogni anno dal capo del Dipartimento dello spettacolo sentito il parere del comitato per i problemi dello spettacolo - sezione cinema. L'ufficio competente opererà le eventuali riduzioni necessarie.

Iniziative a carattere nazionale e/o internazionale.

Nell'ambito delle diverse iniziative e manifestazioni sovvenzionate da almeno cinque anni sono riconosciute annualmente, con decreto del capo del Dipartimento, sentita la commissione consultiva per il cinema, come iniziative di rilevanza nazionale e/o internazionale, non più di:

venticinque festival, rassegne o mostre;

cinque cineteche;

cinque premi;

cinque iniziative per la scuola, i giovani e la formazione in genere;

dieci iniziative editoriali;

tre progetti europei (art. 45 lettera *d)*;

sette iniziative varie.

Per tale riconoscimento, si applicano i seguenti criteri che possono sussistere congiuntamente e/o disgiuntamente:

tradizione e qualificazione culturale e cinematografica dell'iniziativa;

consistenza della struttura organizzativa sotto l'aspetto tecnico operativo ed in relazione alla capacità propositiva;

ripartizione geografica per regione, con particolare attenzione per il Sud e le aree depresse;

riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o di enti locali e/o di stati esteri e/o di organismi europei e/o di organismi internazionali;

rilevanza dell'iniziativa nella sua globalità, con particolare riferimento alla proposizione di nuovi strumenti cinematografici e di opere filmiche di accertata validità artistica e di non facile collocazione nel circuito commerciale;

capacità di promuovere momenti di incontro privilegiati anche multidisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi espressivi;

(per le iniziative editoriali specifiche del settore) tradizione, frequenza, tiratura (o numero contatti), distribuzione in Italia ed all'Estero nonché rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica;

(per le cineteche e iniziative di conservazione) consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario.

Variazioni di programmi e costi.

La variazione sostanziale del progetto artistico e/o dei costi preventivati va previamente comunicata all'ufficio competente, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla commissione consultiva per il cinema ai fini della conferma o eventuale diminuzione della sovvenzione.

Per le sovvenzioni non forfetarie, nel caso in cui la sovvenzione assegnata sia inferiore al 10% delle spese consuntivate, anche in presenza di variazioni tra preventivo e consuntivo, non sarà applicata alcuna riduzione della sovvenzione concessa. Negli altri casi sarà tollerata una differenza tra bilancio consuntivo e quello preventivo non superiore al 33% (fino a 50 milioni di spese consuntivate) o al 25% (da 51 fino a 100 milioni) o al 20% (oltre i 101 milioni). In presenza di una maggiore differenza, la sovvenzione assegnata sarà ridotta in misura proporzionale al 50% dell'ulteriore scostamento.

Per le sovvenzioni forfetarie non si applicano riduzioni se sono attestate spese che garantiscano il rispetto dei requisiti di ammissibilità e di concessione della richiesta di sovvenzione. In caso contrario si opereranno d'ufficio le riduzioni necessarie.

Pubblicità delle sovvenzioni.

I soggetti che presentano domanda debbono fornire ogni informazione necessaria per valutare i progetti ed i risultati conseguiti. Gli organizzatori dei progetti selezionati sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicità della sovvenzione ottenuta dal Dipartimento.

Adempimenti amministrativi del Dipartimento.

Il Dipartimento dovrà:

predisporre la modulistica necessaria per la presentazione della domanda e le relative istruzioni;

predisporre, in particolare, un modulo per la raccolta delle informazioni necessarie per le attività del Dipartimento di statistica, di comunicazione e di monitoraggio dei risultati;

dare la massima pubblicità alle modalità di presentazione delle domande di sovvenzione attraverso tutti i media, in particolare la rete internet, e mediante seminari informativi rivolti al pubblico;

semplificare e automatizzare le procedure di presentazione della domanda, di istruttoria, di decisione, di informazione e di comunicazione con l'utenza, di assegnazione e liquidazione della sovvenzione, utilizzando tutte tecniche amministrative e le tecnologie informatiche (ivi compresa la firma digitale) a disposizione del Dipartimento;

pubblicare entro il mese di dicembre l'elenco delle iniziative che hanno richiesto una sovvenzione e il calendario ufficiale delle manifestazioni previste per l'anno successivo;

garantire in ogni fase la pubblicità, ai sensi della legge n. 241/1990, del procedimento e la riservatezza dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate, ai sensi della legge n. 675/1996 e del decreto legislativo n. 135/1999.

00A11089

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DIRETTIVA 23 maggio 2000.

Attività istruttorie per l'autorizzazione di filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento di livello universitario stranieri.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti gli articoli 33, 34, e 97 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, con il quale è stato approvato il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 34, comma 8-*bis,* della legge 27 aprile 1989, n. 154, relativo al riconoscimento quale attività non commerciale ai fini tributari delle prestazioni svolte in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante disposizioni riguardanti il settore universitario, ed in particolare, l'art. 2, relativo alle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di disciplinare, secondo criteri di imparzialità e trasparenza le procedure relative ai

provvedimenti di autorizzazione all'attività di filiazioni in Italia di università e istituti di insegnamento a livello universitario stranieri;

ADOTTA

la seguente direttiva concernente: «Attività istruttorie per i provvedimenti di autorizzazione all'attività di filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri».

1. Al fine di disciplinare, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, le attività istruttorie correlate all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, i competenti uffici del Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti — di seguito denominato Servizio — si attengono ai criteri previsti nei successivi punti.

2. Le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento di livello universitario, aventi sede nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, ai fini di cui al terzo comma dell'art. 2 della predetta legge, producono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, e contestualmente al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri, apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autenticata dello statuto dell'istituzione estera di origine, accompagnato da traduzione ufficiale;

b) copia autenticata dell'atto con il quale l'autorità competente dell'istituzione di origine ha deliberato l'insediamento in Italia di una propria filiazione. Tale atto deve attestare, oltre all'assenza di scopo di lucro dell'attività della predetta filiazione, che le discipline, il cui studio è decentrato in Italia, fanno parte di programmi didattici o di ricerca della istituzione stessa e che i relativi insegnamenti sono impartiti nella filiazione esclusivamente a studenti iscritti nelle rispettive università. Inoltre, l'atto deve contenere l'esplicito impegno ad inviare, attraverso il legale rappresentante della filiazione, all'inizio di ogni anno accademico ai tre Ministeri sopraindicati, l'elenco nominativo dei propri studenti che si recheranno nella sede italiana, con l'indicazione della rispettiva cittadinanza e degli insegnamenti impartiti;

c) copia dell'ultimo bilancio di esercizio dell'istituzione di origine approvato dal competente organo statutario e sottoscritto dal legale rappresentante;

d) elenco dei programmi didattici dell'università di appartenenza ed elenco delle discipline, parte di tali programmi didattici, che si intendono svolgere in Italia;

e) ogni altra documentazione idonea a comprovare e verificare l'esistenza delle condizioni di cui alla lettera *b);*

f) copia dell'atto di conferimento di poteri al legale rappresentante in Italia.

I competenti uffici del Servizio potranno richiedere ogni altra documentazione idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 4/1999.

La documentazione deve essere corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzata dalla rappresentanza italiana competente per territorio. Per la traduzione ufficiale, gli interessati potranno rivolgersi al tribunale di zona, ovvero a traduttori ufficiali o giurati, o anche alle rappresentanze diplomatico-consolari, operanti in Italia, del Paese ove il documento è stato rilasciato. Le traduzioni possono anche essere richieste alla Rappresentanza italiana competente per territorio nel Paese di origine. La legalizzazione del documento è di competenza della rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento l'istituzione appartiene, fatte salve norme particolari derivanti da apposite convenzioni internazionali in materia.

3. Le filiazioni già operanti in Italia al momento dell'entrata in vigore della legge n. 4/1999 e che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento, ai sensi dell'art. 34, comma 8-*bis* della legge n. 154/1989 della non commerciabilità ai fini tributari della loro attività in Italia, presentano, unitamente ad apposita domanda di autorizzazione ai sensi della nuova normativa, sottoscritta dal legale rappresentante:

copia del citato decreto di riconoscimento;

i documenti di cui al punto 2) sopracitato;

copia di un certificato del competente tribunale, in cui risulti l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e l'indicazione del legale rappresentante.

Qualora la delibera dell'autorità competente dell'istituzione di origine, per l'insediamento in Italia di una propria filiazione, non attesti le condizioni di cui alla lettera *b),* del punto 2) sopracitato, il Servizio si riserva di accettare relativa autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante.

4. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il Ministero dell'interno ed il Ministero degli affari esteri possono formulare proprie osservazioni. Entro i successivi quarantacinque giorni, su proposta del direttore del Servizio, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica autorizza con proprio decreto l'insediamento in Italia delle filiazioni di cui al comma 2, con specifico riferimento alle singole attività di studio o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori, ovvero, emette provvedimento motivato di diniego.

5. I competenti uffici del Servizio possono, in qualsiasi momento, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dal comma 2 del presente decreto. A tal fine, le istituzioni di cui al comma 2 e al comma 3 comunicano al competente Servizio, al termine di cia-

scun anno, le discipline, parte dei programmi dell'istituzione di origine, il cui insegnamento è stato svolto nella sede decentrata, nonché l'elenco degli studenti iscritti.

6. Il decreto di autorizzazione di cui al comma 4 indica espressamente che lo stesso non comporta il riconoscimento giuridico dell'istituzione per i fini di cui agli articoli 12 e segg. del codice civile, nonché per i fini di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

7. Restano vigenti le disposizioni di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge n. 154/1989, limitatamente alle filiazioni in Italia di università od istituti di cultura superiore stranieri che abbiano per oggetto prestazioni diverse dall'attività didattica decentrata, quali quelle relative all'alloggio, al vitto ed alla fornitura di libri e materiali didattici.

8. Il decreto di cui al precedente comma 4 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. La presente direttiva sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2000
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 153

00A11211

DECRETO 24 luglio 2000.

Aggiornamento dell'albo dei lavoratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie, di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e in particolare l'art. 4 che, nel regolare la concessione di specifici contributi a piccole e medie aziende per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, prevede, al secondo comma, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, ed inclusi in un apposito albo;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata - che al comma 12 prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990, 1° febbraio 1992, 23 giugno 1993, 15 dicembre 1994, 13 maggio 1996, 3 gennaio 1997, 25 agosto 1997, 29 maggio 1998, 27 settembre 1999, 6 dicembre 1999, 18 febbraio 2000 e 11 aprile 2000, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985 (2° elenco), 2 marzo 1987 (3° elenco), 2 dicembre 1988 (4° elenco), 31 maggio 1990 (5° elenco), 7 febbraio 1992 (6° elenco), 30 giugno 1993 (7° elenco), 22 dicembre 1994 (8° elenco), 24 maggio 1996 (9° elenco), 15 gennaio 1997 (10° elenco), 4 settembre 1997 (11° elenco), 23 giugno 1998 (12° elenco), 9 ottobre 1999 (13° elenco), 15 dicembre 1999 (14° elenco), 3 marzo 2000 (15° elenco) e 22 maggio 2000 (16° elenco) con i quali si è provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Ravvisata la necessità di provvedere ai nuovi inserimenti nell'albo in relazione alle domande di iscrizione pervenute;

Ravvisata altresì la necessità di procedere all'aggiornamento dello stesso albo in relazione alle richieste di modifica;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 5 luglio 2000, dal comitato tecnico scientifico ex art. 7 legge n. 46/1982, integrato con decreto ministeriale n. 33 del 2 febbraio 1999 dai rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero per le politiche agricole e forestali, nonché del parere favorevole ad apportare le modifiche all'albo, secondo le modalità indicate dallo stesso comitato nella seduta del 4 maggio 1999;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Basilicata:

1) Istituto di ricerca sulle argille - CNR Contrada S. Loja - zona industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza).

Punto di primo contatto: tel. 0971-427234 E-mail fiore@ira.pz.cnr.it - Fax 0971-427222

2) Istituto per i materiali speciali (IMS) - CNR Contrada S. Loja - zona industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.3 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto: tel. 0971-427212 E-mail morone@area.pz.cnr.it - Fax 0971-427222 Sito Internet www.pz.cnr.it/ims

Calabria:

3) Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie - CNR Contrada Burga - Piano Lago - 87050 Mangone (Cosenza).

Settore attività laboratorio: ricerca e sviluppo, sanità ed altri servizi sociali.

Punto di primo contatto: tel. 0984-969881 E-mail imseb@imseb.cs.cnr.it - Fax 0984-969306 Sito Internet www.cs.cnr.it/imseb/

4) Istituto di ricerca su membrane e modellistica di reattori chimici - CNR via P. Bucci, 17/C, c/o Università della Calabria - 87030 Rende (Cosenza).

Settore attività laboratorio: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto: tel. 0984-492039 E-mail e.drioli@unical.it - Fax 0984-402103 Sito Internet www.area.cs.cnr.it/irmec/

Campania:

5) Centro di studio di biocristallografia - CNR via-Mezzocannone, 4 - 80134 Napoli.

Settore attività laboratorio: 73 ricerca e sviluppo

Punto di primo contatto: tel. 081-5516526 E-mail devita@chemistry.unina.it - Fax 081-5514305 Sito Internet http://challenge.dichi.unina.it:8000/

6) Centro di studio per la medicina nucleare - CNR via Pansini, 5 e 10 - 80131 Napoli.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73 ricerca e sviluppo, 85 sanità ed altri servizi sociali.

Punto di primo contatto: tel. 081-7542226 E-mail alfanobr@unina.it - Fax 081-2203187 Sito Internet www.area.na.cne.it/cmn

7) Ippocratica diagnostica del dottor Pierpaolo Cavallo & C. S.a.s via F. Gaeta, 7 - 84100 Salerno.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.10D ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica, 73.10E ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia.

Punto di primo contatto: tel. 089-752517 E-mail info@cavallo.net - fax 089-753402 Sito Internet www.cavallo.net

8) Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia - CNR via Marconi, 10 - 80125 Napoli.

Settore attività laboratorio: biochimica e biologia molecolare, biodiversità, immunologia e riconoscimento molecolare.

Punto di primo contatto: tel. 081-8661341 E-mail rossi@dafne.ibpe.na.cnr.it - Fax 081-8661341.

9) Istituto di scienze dell'alimentazione - CNR via Roma, 52 A/C - 83100 Avellino.

Punto di primo contatto: tel. 0825-781600 E-mail segreteria@isa.av.cnr.it - Fax 0825-781585 Sito Internet www.isa.av.cnr.it

10) Istituto per la tecnologia dei materiali compositi - CNR Piazzale Tecchio, 80 - 80125 Napoli.

Settore attività laboratorio: industrie alimentari e delle bevande, fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche.

Punto di primo contatto: tel. 081-7682508 E-mail montanin@unina.it - Fax 081-7682404 Sito Internet www.area.na.cnr.it/itmc/

11) Istituto sperimentale per l'orticoltura - MI.P.A.F. via Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano Faiano (Salerno).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.1 ricerca e sviluppo nel settore delle scienze naturali.

Punto di primo contatto: Tel. 089-386211 E-mail isor@sa.flashnet.it - Fax 089-384170

12) S.E.E.C.I. Sud S.r.l. Località Santa Maria a Vico - Zona industriale - 84095 Giffoni Valle Piana (Salerno).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 20 industria del legno e dei prodotti in legno, 25 fabbricazione di articoli in gomma e materia plastica, 33 fabbricazione di apparecchi medicali, di precisione di apparecchi ottici.

Punto di primo contatto: tel. 089-866532 E-mail seeci@xcom.it - Fax 089-865517

Emilia-Romagna:

13) Centro di studio dei fitofarmaci - CNR via F. Re, 8 - 40126 Bologna.

Settore attività laboratorio: coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura, attività dei servizi connessi all'agricoltura ed alla zootecnia, esclusi servizi veterinari, ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto: tel. 051-2091396 E-mail - Fax 051-2091364 Sito Internet www.cnr.it

14) CERZOO - Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente S.c. a r.l. Loc. Possessione di Fondo - San Bonico - 29100 Piacenza.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.10 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali, ecc., 74.13 studi di mercato e sondaggi di opinione.

Punto di primo contatto: tel. 0523-506102 E-mail cerzoo@pc.unicat.it - Fax 0523-506345 Sito Internet http://members.xoom.it/cerzoo/

15) Gamma Due S.r.l. via Mosca, 1 - 41049 Sassuolo (Modena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 26.21 fabbricazione di prodotti in ceramica, 26.30 fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica.

Punto di primo contatto: tel. 0536-867411 E-mail salvatore.tolu@gammadue.com - Fax 0536-803937 Sito Internet www.gammadue.com

16) Istituto nazionale di apicoltura via di Saliceto, 80 - 40128 Bologna.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 01.25.3 ricerca scientifica in campo apistico.

Punto di primo contatto: tel. 051-353103 E-mail istnapic@alinet.it - Fax 051-356361 Sito Internet www.inapicoltura.org

17) Poletti S.r.l. via Selice, 72/74 - 40026 Imola (Bologna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 29 fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 33 fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi.

Punto di primo contatto: tel. 0542-32203 E-mail m.poletti@studio-poletti.it - fax 0542-32270 Sito Internet www.studio-poletti.it

18) Progea S.r.l. via Staffette Partigiane, 65 - 41100 Modena.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 33.3 fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali, 29 fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione, 31.62.1 fabbricazione di altri prodotti elettrici n.c.a. (comprese parti staccate e accessori).

Punto di primo contatto: tel. 059-451060 E-mail info@progea.com - Fax 059-451061 Sito Internet www.progea.com

Friuli-Venezia Giulia:

19) Biostrands S.r.l. Area Science Park - Padriciano 99 - 34012 Trieste.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.1 ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie.

Punto di primo contatto: tel. 040-3755450 E-mail erica.bastiani@com.area.trieste.it - Fax 040-3755451 Sito Internet http://com.area.trieste.it/biostrands

Lazio:

20) Istituto di biologia cellulare - CNR via E. Ramarini, 32 - 00016 Monterotondo (Roma).

Settore attività laboratorio: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali.

Punto di primo contatto: tel. 06-9060317 E-mail gtocchini@ibc.rm.cnr.it - Fax 06-90091261.

21) Istituto di tecnologie biomediche - CNR via G.B. Morgagni, 30/E - 00161 Roma.

Settore attività laboratorio: ingegneria cardiovascolare, ricerca e documentazione ambientale, tecnologie biomolecolari.

Punto di primo contatto: tel. 06-44230207 E-mail istituto@itbm.rm.cnr.it - Fax 06-44230229 Sito Internet www.itbm.rm.cnr.it

22. Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola (I.S.M.A.) - MI.P.A.F. via della Pascolare, 16 - 00016 Monterotondo (Roma).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.10 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, 74.30.1 collaudi ed analisi tecniche di prodotti, 74.30.2 controllo di qualità e certificazione di prodotti.

Punto di primo contatto: tel. 06-9067917/6 E-mail ismavass@uni.net - fax 06-90625591.

23) Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma - MI.P.A.F. via C.G. Bertero, 22 - 00156 Roma.

Settore attività laboratorio: colture vegetali, altre ricerche sulla produzione e sulle tecnologie agricole.

Punto di primo contatto: tel. 06-82070 E-mail difesa.ispave@www.inea.it - Fax 06-86802296.

Lombardia:

24) Coemar S.p.A. via Inghilterra, 1 - Zona Industriale - 46042 Castelgoffredo (Mantova).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 31.5 fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche, 31.62 fabbricazione di altri apparecchi elettrici.

Punto di primo contatto: tel. 0376-77521 E-mail technical.mgr@coemar.com - fax 0376-780657 Sito Internet http://www.coemar.com

25) Comerio Ercole S.p.a. via Castellanza, 100 - 21052 Busto Arsizio (Varese).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 29.56.3 fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.

Punto di primo contatto: tel. 0331-488411 E-mail finance@comercole.it - fax 0331-488421 Sito Internet www.comercole.it

26) Istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica - CNR via Ampère, 56 - 20131 Milano.

Settore attività laboratorio: informatica ed attività connesse, ricerca e sviluppo, istruzione.

Punto di primo contatto: tel. 02-70643205 E-mail bruno@iami.mi.cnr.it - fax 02-70643212 Sito Internet www.iami.mi.cnr.it

27) Istituto per le tecnologie informatiche multimediali (ITIM) - CNR via Ampère, 56 - 20131 Milano.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 72 informatica ed altre attività connesse.

Punto di primo contatto: tel. 02-70643253 E-mail adv@itim.mi.cnr.it - fax 02-70643292 Sito Internet www.itim.mi.cnr.it

Piemonte:

28) Boagi S.p.A. via Avigliana, 9 - 10051 Avigliana (Torino).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 27.33.0 profilatura mediante formatura e piegatura a freddo dei materiali metallici, 29.24.3 fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico, 74.20.2 studi di ingegneria.

Punto di primo contatto: tel. 011-9366120 E-mail boagi@boagi.com - fax 011-9367175.

Puglia:

29) Istituto di ricerca per lo sviluppo di metodologie cristallografiche - CNR - via Orabona, 4 c/o Dip. Geomineralogico, Uni. Bari - 70125 Bari.

Punto di primo contatto: tel. 080-5442624 E-mail a.altomare@area.ba.cnr.it - fax 080-5442591 Sito Internet http://area.ba.cnr.it/IRMEC/

30) Istituto di ricerca sulle biotecnologie agroalimentari - CNR via Prov.le - 73100 Monteroni di Lecce.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 11.12 coltivazione di semi e frutti oleosi, 14.1 attività servizi connessi all'agricoltura, 14.13 conservazione dei prodotti agricoli ed altre attività dei servizi connessi all'agricoltura.

Punto di primo contatto: tel. 0832-420000 E-mail giovanni.mita@irba.le.cnr.it - fax. 0832-420000.

31) Istituto per lo studio dell'inquinamento atmosferico e l'agrometeorologia - CNR - Strada Provinciale, km 1.2 c/o Polo Scientifico Universitario - 73100 Monteroni di Lecce.

Settore attività laboratorio: ricerca e sviluppo, agricoltura, caccia ed altri servizi, smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili.

Punto di primo contatto: el. 0832-320720 E-mail isiata@isiata.le.cnr.it - fax 0832-320716 Sito Internet www.isiata.le.cnr.it

32) Istituto per lo studio di nuovi materiali per l'elettronica - CNR via Arnesano c/o Campus Universitario - 73100 Lecce.

Punto di primo contatto: tel. 0832-320244 E-mail pietro.siciliano@ime.le.cnr.it - fax 0832-325299 Sito Internet www.ime.le.cnr.it

Sicilia:

33) Centro ricerche sui sistemi elettrici di Potenza (CE.RI.S.E.P.) - CNR Viale delle Scienze - Parco d'Orleans c/o Dip. Ing. - 90128 Palermo.

Punto di primo contatto: tel. 091-484686 E-mail lio@cerisep.pa.cnr.it - fax 091-485555.

Toscana:

34) Consorzio ceo centro di eccellenza optronica Largo Enrico Fermi n. 6 - 50125 Firenze.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 33 fabbricazione di apparecchi medicali, di precisione, di strumenti ottici e di orologi, 73.1 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, 72 informatica e attività connesse.

Punto di primo contatto: tel. 055-2299972 E-mail ceo-admin@ino.it - fax. 055-2337755 Sito Internet http://ceo.ino.it

35) Istituto di linguistica computazionale - CNR via Alfieri, 1- 56010 Pisa.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 72.3 elaborazione elettronica dei dati, 73.1 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali umanistiche, 64.2 telecomunicazioni.

Punto di primo contatto: tel. 050-3152837 E-mail paola.orsolini@ilc.pi.cnr.it - fax 050-3152834 Sito Internet www.ilc.pi.cnr.it

36) Istituto per la patologia degli alberi forestali (IPAF) - CNR Piazzale delle Cascine, 28 - 50144 Firenze.

Settore attività laboratorio: selvicoltura ed utilizzazione di aree forestali e servizi connessi, commercio di materie agricole (cloni di piante arboree resistenti alle malattie e diagnostica precoce per la certificazione materiale propagazione), fabbricazione prodotti per l'agricoltura (difesa con prodotti biologici a basso impatto ambientale).

Punto di primo contatto: tel. 055-3288342 E-mail turchetti@ipaf.fi.cnr.it - Fax 055-354786 Sito Internet http://www.area.fi.cnr.it/ipaf

37) Istituto per le applicazioni telematiche - CNR via Alfieri, 1 - Fraz. Ghezzano - 56010 Pisa.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 72 informatica e attività connesse, 72.3 elaborazione elettronica dei dati.

Punto di primo contatto: tel. 050-3153438 E-mail annarita.giani@iat.cnr.it - Fax 050-3152593 Sito Internet http://www.iat.cnr.it

38) Studio Delta S.r.l. via Puccioni, 4 - 56029 Santa Croce sull'Arno (Pisa).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.1 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto: tel. 0571-34503 E-mail studiodelta@cld.it - Fax 0571-34504 Sito Internet www.cld.it/studiodelta.htlm

Trentino-Alto Adige:

39) O.P.T. Officina di protesi di Trento S.p.A. via Cesare Battisti, 17 - 38060 Calliano (Trento).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 33.10.2 fabbricazione di apparecchi medici per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di strumenti per odontoiatria, 33.10.21. altri strumenti per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria.

Punto di primo contatto: tel. 0464-834336 E-mail info@opt-ita.com - Fax 0464-835142 Sito Internet www.opt-ita.com

Umbria:

40) Istituto di ricerche sulla olivicoltura - CNR via Madonna Alta, 128 - 06128 Perugia.

Settore attività laboratorio: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze agrarie, agroalimentare.

Punto di primo contatto: tel. 075-50003074 E-mail m.patumi@iro.pg.cnr.it - Fax 075-5000286 Sito Internet www.iro.pg.cnr.it

Veneto:

41) AL.CHI.MI.A. S.r.l. Viale Europa 12/A - 35020 Ponte San Nicolò (Padova).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.10.07 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia e della chimica, 74.30.1 laboratorio analisi merceologiche, 74.30.2 servizi di assistenza, consulenza e supporto analitico e certificazione nel campo del controllo della qualità.

Punto di primo contatto: tel. 049-8962074 E-mail upline@protec.it - Fax 049-8962071.

42) Automatismi Brazzale S.r.l. via Piazzon, 34 - 36051 Creazzo Vicenza.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 33.3 fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto: tel. 0444-520544 E-mail daniele@brazzale.it - Fax 0444-523489 Sito Internet www.brazzale.it

43) Istituto di biologia del mare (CNR) Castello, 1364/A - 30122 Venezia.

Settore attività laboratorio: mari ed oceani, distribuzione inquinanti in ambiente marino, protezione ambiente idrico.

Punto di primo contatto: tel. 041-2404711 E-mail daros@ibm.ve.cnr.it - Fax 041-5204126 Sito Internet www.ibm.cnr.it

44) SIPRO S.r.l. via Einaudi 4/1A - 37010 Affi (Verona).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 33.30 fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto: tel. 045-508822 E-mail sipro@sipro.vr.it - Fax 045-585477 Sito Internet www.sipro.vr.it

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* citate in premessa, come di seguito indicato:

Basilicata:

Ansaldo segnalamento ferroviario S.p.a. località Tito Scalo - zona industriale - 85050 Tito (Potenza).

Settore attività laboratorio:

veicoli e materiali per il trasporto su strada ferrata.

Punto di primo contatto: tel. 011-9039521 E-mail poggio.mario@asf.ansaldo.it - Fax 011-9039555, già iscritta nel 1° elenco, posizione n. 26 come Wabco

Westinghouse Compagnia Italiana Segnali S.p.a. - via Volvera, 50 Piossasco (Torino), modifica denominazione sociale ed indirizzo sede legale per incorpo, razione.

Lazio:

Finsiel - Consulenza e applicazioni informatiche S.p.A. via Carciano, 4 - 00131 Roma.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 72.20 fornitura di software e consulenza in materia di informatica.

Punto di primo contatto: tel. 06-41422012 E-mail e.scaglione@finsiel.it - fax 06-41422162 Sito Internet www.finsiel.it, già iscritta nel 2° elenco, posizione n. 346, come Italsiel S.p.a., variata nel 15° elenco in Finsiel S.p.a. - via Isonzo, 21/B - 00198 Roma, modifica indirizzo sede legale.

Lombardia:

Ibi - Istituto biochimico italiano G. Lorenzini S.p.a., via Tucidide, 56 - Torre 6 - 20134 Milano.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 24.42 produzione di medicinali per uso umano.

Punto di primo contatto: tel. 06-92150561 E-mail ibibran@tin.it - fax 06-92150555, già iscritta nel 1° elenco, posizione n. 48, modifica sede legale.

Primm S.r.l., via Olgettina, 58 - 20132 - Milano.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.10.05 ricerca e sviluppo sperimentale in biologia.

Punto di primo contatto: tel. 02-2157202 E-mail primm@spr.it - fax 02-2640355 Sito Internet www.spr.it/primm, già iscritta nell'11° elenco, posizione n. 6, come M.B.S. Modelli biologici sperimentali S.r.l., via dell'Artigianato, 2 - 31030 Dosson di Casier (Treviso) modifica denominazione ed indirizzo sede legale per subentro a seguito di acquisto di ramo di azienda.

Piemonte:

Pratica S.r.l., via Invorio, 20 - 10147 Torino.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 72.20 fornitura di software e consulenza in materia di informatica;

73 ricerca e sviluppo;

73.10 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto: tel. 011-7792632 E-mail pratica@pratica.com - fax 011-7792482 Sito Internet www.pratica.com, già iscritta nel 4° elenco, posizione n. 4, modifica indirizzo sede legale, amministrativa ed operativa da Corso Re Umberto, 79 a via Invorio, 20 - 10146 Torino.

Toscana:

Farma-Biagini S.p.a., Località Ai Conti - 55020 Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 66.15 specialità farmaceutiche.

Punto di primo contatto: tel. 0583-766510 E-mail research@gruppomarcucci.it - fax 0583-765249 Sito Internet www.gruppomarcucci.it già iscritta nel 7° elenco, posizione n. 41,come Biagini farmaceutici S.p.a., via Conti, 1 - 55020 Castelvecchio Pascoli Barga (Lucca) modifica denominazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A11021

DECRETO 28 luglio 2000.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (F.S.R.A.).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto del 13 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2000 con il quale è stato decretato, tra l'altro, un contributo nella spesa di L. 2.143.000.000 all'Istituto RTM S.p.a. nell'ambito del progetto di ricerca E! 1769 Factory Suclat;

Visto il decreto del 26 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2000 con il quale è stato decretato, tra l'altro, un contributo nella spesa di L. 1.053.749.000 alla Conceria Nuti Ivo S.p.a. nell'ambito del progetto di ricerca E 2141 Ecoleather;

Considerato che all'art. 1 del decreto del 13 marzo 2000 la definizione dell'importo massimo decretato per RTM S.p.a. richiede ulteriori precisazioni; che all'art. 1 del decreto del 26 giugno 2000 il costo delle attività ammissibili per Conceria Nuti Ivo S.p.a. e la loro suddivisione per tipologia di attività sono state indicate in misura errata;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo del contributo nella spesa, già assegnato ad RTM S.p.a. con decreto del 13 marzo 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2000, è accertato nella misura sotto indicata:

importo massimo: L. 2.143.000.000 e comunque in misura non superiore al 50% dei costi ammessi in zone eleggibili, pari a L. 3.734.000.000 ed in misura non superiore al 40% dei costi ammessi in zone non eleggibili, pari a L. 690.000.000.

Art. 2.

Il costo delle attività ammissibili per Conceria Nuti Ivo S.p.a. e la loro suddivisione per tipologia di attività di cui all'art. 1 del decreto del 26 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale — n. 156 del 6 luglio 2000, è accertato come segue:

Costo ammesso: L. 1.730.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 755.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: lire 975.000.000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il dirigente: FONTI

00A11180

DECRETO 28 luglio 2000.

Incremento del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di diploma universitario per infermiere presso l'Università cattolica «Sacro Cuore» e l'Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2000 con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2000 con il quale è stata apportata, tra l'altro, la rettifica relativamente al numero complessivo dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di infermiere;

Vista la nota in data 18 luglio 2000 con la quale l'Assessorato scuola, formazione politiche per il lavoro della regione Lazio richiede l'aumento del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di infermiere presso l'Università cattolica «Sacro Cuore»;

Vista la nota in data 19 luglio 2000 con la quale l'Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro richiede l'aumento del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di diploma universitario di infermiere rispetto a quanto definito con il predetto decreto ministeriale 5 luglio 2000 «in virtù dell'alta richiesta proveniente dalla regione Calabria e del fatto che il diploma universitario è l'unico del settore attivato nella regione»;

Preso atto che il Ministero della sanità, nell'esprimere il parere richiamato nel citato decreto ministeriale 5 luglio 2000 ha manifestato l'esigenza che venga ampliata l'offerta formativa delle Università con riferimento ai corsi di diploma universitario di infermiere;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a modifiche dei precitati decreti ministeriale rispettivamerne in data 5 e 13 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 13 luglio 2000 è apportata la rettifica relativamente al numero complessivo dei posti disponibili per le immatricolazioni al seguente corso di diploma universitario.

Infermiere da n. 10.036 a n. 10.101.

Art. 2.

Alla tabella parte integrante del predetto decreto ministeriale 5 luglio 2000 sono apportate le sottoindicate variazioni con esclusivo riferimento al numero degli studenti comunitari e non comunitari con residenza in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

a) Università Cattolica «Sacro Cuore» corso di diploma universitario di infermiere da n. 150 a n. 175;

b) Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro, corso di diploma universitario di infermiere da n. 60 a n. 100.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A11087

DECRETO 28 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000-2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario in commercio estero, economia e amministrazione delle imprese, biotecnologie industriali, geologia per la protezione dell'ambiente e scienze ambientali presso l'Università degli studi del Sannio.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 10 luglio 2000 dell'Università degli studi del Sannio in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 ai corsi di diploma universitario in commercio estero, economia e amministrazione delle imprese presso la facoltà di economia, nonché ai corsi di diploma universitario in biotecnologie industriali, in geologia per la protezione dell'ambiente, in scienze ambientali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Preso atto che corsi di diploma universitario in commercio estero, economia e amministrazione delle imprese sono stati attivati nell'anno accademico 1999-2000, che i corsi di diploma universitario in biocecnologie industriali, in geologia per la protezione dell'ambiente, in scienze ambientali saranno attivati nell'anno accademico 2000/2001, come attestato dal predetto ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi di diploma universitario dell'Università degli studi del Sannio è così determinato:

corso di diploma universitario in commercio estero presso la facoltà di economia: 200 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 10 per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese presso la facoltà di economia: 200 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 10 per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di diploma universitario in biotecnologie industriali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: 30 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di diploma universitario in geologia per la protezione dell'ambiente presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: 30 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39. comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di diploma universitario in scienze ambientali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali 30 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A11088

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2000.

Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)»;

Ritenuta la necessità di dover disciplinare a livello nazionale le modalità applicative delle norme previste al titolo II, capi I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, nonché ai capi I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome che nella seduta del 20 luglio 2000 ha espresso il proprio avviso favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità applicative delle norme previste al titolo II, capi I, II, III e IV del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, nonché i capi I, II, III e IV del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione.

Art. 2.

Domande di deroga

1. Le richieste di cui all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio relative alla regolarizzazione delle superfici vitate sono presentate agli uffici designati dalle regioni o province autonome a decorrere dal 1° agosto 2000.

2. Le regioni e province autonome fissano le procedure e gli adempimenti per la regolarizzazione delle superfici vitate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio e dell'art. 2 del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione.

3. Le regioni e province autonome applicano le misure sanzionatorie previste all'art. 2, paragrafo 4, del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione.

4. Le regioni e province autonome tengono la registrazione e comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla fine della campagna viticola, le informazioni di cui ai paragrafi 6, 7 e 9 dell'art. 2 del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione secondo le modalità stabilite nell'allegato I del regolamento stesso.

Art. 3.

Nuovi impianti

1. Le regioni e province autonome possono concedere diritti di nuovi impianti di vigneti, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, fissando le relative modalità e procedure e tenendo le registrazioni di cui al medesimo art. 3.

2. La superficie di cui all'art. 3, paragrafo 7, del citato regolamento n. 1227/2000 è fissata in 10 are.

3. Per ciascuna campagna le regioni e province autonome comunicano, entro sessanta giorni dalla fine della campagna viticola in questione, al Ministero delle politiche agricole e forestali le informazioni di cui all'art. 3, paragrafo 10, del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione secondo le modalità stabilite negli allegati 2.1 e 2.2 del regolamento stesso.

Art. 4.

Reimpianto

1. Le regioni e province autonome applicano quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione.

2. Le regioni e province autonome possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione relativamente al reimpianto anticipato fissando le procedure e gli adempimenti necessari ivi compresa la determinazione della garanzia fidejussoria, di cui al paragrafo 3 del citato art. 4, secondo criteri obiettivi.

3. Le regioni e province autonome adottano gli opportuni provvedimenti necessari a regolamentare e controllare il corretto esercizio del diritto di reimpianto di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 1493/1999 e dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento CE numero 1227/2000. In particolare le regioni e province autonome rilevano per ciascun vigneto oggetto di estirpazione oltre alla superficie viticola, il tipo di conduzione (irriguo o non irriguo) nonché la resa di produzione calcolata sulla base dei seguenti criteri:

a) per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini V.P.Q.R.D. e/o I.G.T. si applicano le rese dei rispettivi disciplinari di produzione;

b) per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini da tavola si applica la corrispondente resa media regionale.

4. I parametri di cui al comma 3 sono altresì indicati nel provvedimento di concessione del diritto di reimpianto.

5. Ai fini dell'attuazione dall'art. 4, paragrafo 4, del regolamento CE n. 1493/1999, le regioni e province autonome adottano le opportune disposizioni volte a garantire che il potenziale produttivo non aumenti. A tal fine le stesse regioni e province autonome possono applicare il coefficiente di riduzione di cui all'art. 5, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1227/2000 con particolare riferimento all'ipotesi in cui i diritti vengano trasferiti tra regioni diverse.

6. Ciascuna regione o provincia autonoma, in particolari situazioni locali, può limitare l'esercizio del diritto di reimpianto:

a) sulla sola superficie oggetto dell'estirpazione;

b) ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili.

7. Il diritto di reimpianto deve essere esercitato entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Al termine del periodo di validità il diritto passa automaticamente alla riserva regionale.

8. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute al titolo II del regolamento CE n. 1493/1999 i produttori devono notificare alle regioni e province autonome, secondo modalità e procedure stabilite dalle stesse, le variazioni delle superfici vitate.

9. Le regioni e province autonome tengono una registrazione di tutti i casi in cui applicano il presente articolo e di tutti i casi in cui avviene un trasferimento del diritto di reimpianto dandone comunicazione alla fine della campagna di riferimento al Ministero delle politiche agricole e forestali. Nel caso in cui il trasferimento avvenga tra aziende di diverse regioni, sarà cura della regione in cui viene esercitato il diritto tenere la contabilizzazione e comunicare tale situazione di fatto al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 5.

Istituzione della riserva

1. Le regioni e province autonome:

a) istituiscono le riserve regionali di diritti di impianto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1493/1999;

b) stabiliscono gli importi previsti ai paragrafi 2 e 3 del medesimo art. 5, ed ogni altra modalità e procedura per il funzionamento delle riserve in conformità delle disposizioni comunitarie;

c) comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali l'istituzione delle riserve e tengono le registrazioni previste al paragrafo 6, del citato art. 5, del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione secondo le modalità stabilite nell'allegato 7.2 del medesimo regolamento.

Art. 6.

Abbandono definitivo della viticoltura

1. Le regioni e province autonome stabiliscono le procedure e le modalità per l'applicazione degli articoli 8, 9 e 10 del regolamento CE n. 1493/1999 e degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, comunicando al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla fine della campagna viticola, le informazioni di cui agli articoli 7 e 10 del citato regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione.

Art. 7.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1. Ai fini della ristrutturazione e riconversione prevista dal regolamento CE n. 1493/1999 e dal regolamento CE n. 1227/2000 le regioni e province autonome fissano le procedure e le disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione ed il controllo della corretta esecuzione dei piani in conformità alla normativa comunitaria.

2. I piani devono contenere oltre alle informazioni prescritte all'art. 13 del regolamento CE n. 1493/1999, le modalità per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati, in particolare che non si verifichi un aumento del potenziale viticolo.

3. Spetta alle regioni e province autonome fissare i livelli di sostegno per ettaro ivi compresa la possibilità prevista all'art. 13, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento CE n. 1227/2000.

4. Le regioni e le province autonome inviano i piani all'organismo pagatore riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, previa verifica di conformità dei piani stessi alla vigente normativa comunitaria da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministero stesso effettua le verifiche entro venti giorni dal ricevimento del piano tramite una conferenza tra gli uffici generali competenti.

5. Qualora le regioni e le province autonome non predispongano piani di ristrutturazione e riconversione individuano ai sensi dell'art. 14 del regolamento CE n. 1227/2000, i soggetti e gli organismi che possono presentare progetti di piani nonché tutte le indicazioni stabilite dal citato art. 14.

6. Le regioni e province autonome possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del regolamento CE n. 1227/2000, tengono le registrazioni previste dall'art. 18 del citato regolamento e comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali entro novanta dalla fine della campagna le informazioni prescritte all'art. 18 secondo l'allegato n. 5 del regolamento CE n. 1227/2000.

7. Le regioni e le province autonome inviano all'organismo pagatore, secondo le modalità e tempi fissati all'organismo stesso, l'elenco dei soggetti cui spetta il pagamento degli aiuti.

Art. 8.

Classificazione varietà

1. La classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'art. 20 del regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione, in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni e linee guida generali avverrà secondo le procedure vigenti.

Art. 9.

Controlli sul potenziale viticolo, sulla circolazione e destinazione delle uve e dei prodotti da esse ottenuti provenienti da taluni vigneti.

1. Le regioni e le province autonome istituiscono e gestiscono un sistema di verifica e controllo del potenziale viticolo.

2. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi:

a) entro trenta giorni dalla data della notifica al trasgressore, copia dei provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni per la violazione del divieto d'impianto stabilito dall'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 o dell'obbligo di utilizzo delle varietà di viti menzionate nella classificazione per la produzione di vino di cui all'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999;

b) entro trenta giorni dalla data della notifica all'interessato, copia dei provvedimenti di rifiuto e di irrogazione della sanzione di cui all'art. 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1227/2000;

c) entro trenta giorni dalla data di notifica all'interessato:

ci) copia dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000;

cii) copia dei provvedimenti di estirpazione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera *b),* del regolamento (CE) n. 1227/2000;

d) entro trenta giorni dalla data di notifica all'interessato:

di) copia dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1227/2000;

dii) copia dei provvedimenti di estirpazione di cui all'art. 3, paragrafo 4, lettera *b),* del regolamento (CE) n. 1227/2000;

e) l'elenco dei conduttori delle superfici di cui all'art. 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1227/2000 nonché, entro trenta giorni dalla data di notifica al trasgressore, la copia dei provvedimenti di estirpazione irrogati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 8, del regolamento medesimo;

f) entro trenta giorni dalla data di notifica all'interessato, la copia dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi e il Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, comunicano l'esito dei controlli di propria competenza, relativi alla fattispecie di cui al comma 2, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10.

Flusso delle informazioni

1. Le regioni e le province autonome, entro il 31 dicembre successivo a ciascuna campagna di riferimento, comunicano al Ministero per le politiche agricole e forestali e all'AIMA in liquidazione, tramite SIAN, le informazioni relative alle estirpazioni effettuate, ai diritti di impianto e reimpianto rilasciati, nonché i trasferimenti dei diritti autorizzati.

2. Le modalità e le procedure per l'acquisizione delle informazioni di cui sopra sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la sua registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 106

00A11178

DECRETO 28 luglio 2000.

Norme concernenti l'imbottigliamento in zona del vino a denominazione di origine controllata «Frascati».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di, riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, 18 novembre 1987, e 5 dicembre 1990, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, contenente modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati»;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996, contenente integrazione al predetto decreto del 28 ottobre 1996;

Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 1997 contenente modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II *Ter* n. 763/1999, che ha annullato il predetto dirigenziale 28 ottobre 1996 di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento obbligatorio in zona delimitata rilevando che l'emanazione del provvedimento impugnato è avvenuto in presenza «di eccesso di potere per carenza di istruttoria»;

Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 1999, concernente l'annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, recante modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» in conformità della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio sez. II *Ter* n. 763/1999;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000, relativo all'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 2000, con il quale è stato ripristinato in via transitoria, l'obbligo dell'imbottigliamento del vino a d.o.c. «Frascati» nella zona delimitata all'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, introdotto dal decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

Ritenuto che la disciplina recata dal citato decreto 15 giugno 2000, è di natura provvisoria, dovendosi provvedere in via definitiva;

Considerato che il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Sezione interprofessionale - nella riunione del 19 e 20 luglio 2000, ha ritenuto di potersi superare la transitorietà prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale 15 giugno 2000, sulla base sia della necessità di garantire alla collettività certezza sui controlli effettuati in maniera sistematica, univoca ed efficace, ritenendo che tale certezza possa essere assicurata solo in quanto i controlli predetti avvengono nell'ambito della zona di produzione, sia dalla documentazione e dalle dichiarazioni fatte pervenire dal Consorzio tutela denominazione Frascati, dalle quali si evince che il 95% dei produttori si è espresso favorevolmente all'imbottigliamento in zona determinata;

Considerato che l'art. 10, par. 1, lettera *i),* della legge n. 164/1992 prevede che nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. «devono essere stabiliti», tra le altre disposizioni, «l'eventuale imbottigliamento in zona delimitata».

Considerato altresì che nella fattispecie appaiono sussistenti le condizioni ed i requisiti atti a supportare le richieste dei produttori interessati, riguardanti l'imbottigliamento in zona delimitata;

Ritenuto pertanto di doversi procedere alla previsione dell'obbligo dell'imbottigliamento in zona delimitata così come definita all'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Frascati» già riconosciuto dal decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

Ritenuta l'opportunità di prevedere modalità tecniche di carattere generale con apposito regolamento per la disciplina dell'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine;

Ritenuta la necessità di prevedere misure provvisorie per l'imbottigliamento fuori zona del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», nelle more dei provvedimenti applicativi del regolamento predetto;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto l'obbligo dell'imbottigliamento in zona del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», nella zona delimitata all'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, annesso al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996.

Art. 2.

1. I soggetti che, per consolidata tradizione, hanno imbottigliato il vino a denominazione di origine controllata «Frascati» fuori dalla zona di produzione di cui al predetto art. 5 del disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, hanno facoltà di continuare ad imbottigliare fuori zona il vino medesimo fino all'entrata in vigore del decreto applicativo del regolamento in premessa citato, decreto da emanarsi entro il 31 maggio 2001. Con successivo provvedimento, emanato entro il 30 settembre 2000, sono fissate le modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona.

Art. 3.

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni recate dal decreto ministeriale 15 giugno 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A11170

DECRETO 28 luglio 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone di Sorrento» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 20 luglio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/1992 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1999, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Sorrento», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/1997;

Visto il comma 1, del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la nota del 13 marzo 1999, della Coop. Solagri, soggetto legittimato a proporre la registrazione, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Is.Me.Cert.» con sede in Napoli, Centro direzionale - Napoli;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10, del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che l'organismo «Is.Me.Cert.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999;

Ritenuto di doversi procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare», iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 14, della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1, dell'art. 14, della legge n.526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione «Limone di Sorrento», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 20 luglio 1999.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, comporta l'obbligo per il «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare del rispetto delle prescrizioni previste nel presente

decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14, individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Limone di Sorrento».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della IGP «Limone di Sorrento» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Limone di Sorrento» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Limone di Sorrento» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente art. e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Limone di Sorrento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A11012

DECRETO 28 luglio 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone costa d'Amalfi» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 28 marzo 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esse a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2000, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale

alla denominazione «Limone costa d'Amalfi», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografiche protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il verbale della riunione del 26 ottobre 1999 dei proponenti la registrazione, trasmesso con lettera della regione Campania del 9 novembre 1999, con la quale è stato proposto, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Is.Me.Cert.», con sede in Napoli, Centro direzionale - Napoli;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1998, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che l'organismo «Is.Me.Cert.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare», iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 52671999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Limone costa d'Amalfi», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 28 marzo 2000.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimetare», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Limone costa d'Amalfi».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della IGP «Limone costa d'Amalfi» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» è tenuto ad adempire a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Limone costa d'Amalfi» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificata, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Limone costa d'Amalfi» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Limone costa d'Amalfi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A11011

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 luglio 2000.

Definizione delle deroghe relative ai prodotti tradizionali in attuazione del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante disposizioni in materia di deroghe, per i prodotti tradizionali di cui all'art. 8 comma 1 dello stesso decreto legislativo, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria;

Vista la decisione della Commissione europea C 284 del 25 aprile 1997;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, recante il «Regolamento per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Ritenuto opportuno dettare alcune norme di carattere generale, ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo relativo alle singole deroghe;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti tradizionali di origine animale, esclusi i prodotti dell'alveare, iscritti nell'elenco di cui al decreto 8 settembre 1999, n. 350 del Ministro per le politiche agricole, sono consentite deroghe finalizzate alla conservazione del patrimonio gastronomico, tenendo conto degli ambiti previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e ferme restando le rispettive disposizioni sanitarie che ne disciplinano la produzione e la commercializzazione.

Art. 2.

Per i prodotti tradizionali di origine vegetale e per i prodotti dell'alveare, iscritti nell'elenco di cui al decreto 8 settembre 1999, n. 350 del Ministro per le politiche agricole, sono consentite le deroghe sulla base delle

effettive necessità connesse alla specifica attività, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

Art. 3.

Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 sono definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per ciascun «prodotto tradizionale», individuato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, sulla base della documentazione trasmessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello stesso decreto, integrata dai capitolati tecnici di produzione, tenendo altresì conto dell'igienicità della produzione ed assicurando che il prodotto finale risponda ai requisiti di salubrità e sicurezza, previsti dalla vigente normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro per le politiche agricole
PECORARO SCANIO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

00A11201

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dal sig. Chavez Garcia Saul, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Chavez Garcia Saul ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermero conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «enfermero» conseguito nell'anno 1991 presso l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima (Perù) dal sig. Chavez Garcia Saul, nato a Ucayali (Perù) il giorno 20 agosto 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Chavez Garcia Saul è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio della professione in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11016

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Soria Llanos Ana M., quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Soria Llanos Ana M. ha chiesto il riconoscimento del titolo di «enfermera» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «enfermera» conseguito nell'anno 1979 presso la Escuela Nacional de Enfermeria «Daniel A. Carriòn» di Lima (Perù) dalla sig.ra Soria Llanos Ana M. nata a Lima (Perù) il giorno 23 dicembre 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Soria Llanos Ana M. è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11017

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Zavaleta Pardave Ana Gudelia, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zavaleta Pardave Ana Gudelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di «enfermera», conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «enfermera», conseguito nell'anno 1974 presso la Escuela Anglo-Americana di Lima (Perù) dalla sig.ra Zavaleta Pardave Ana Gudelia, nata a Lima (Perù) il giorno 7 giugno 1951, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zavaleta Pardave Ana Gudelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscri-

zione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio della professione in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11018

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Chavez Zevallos Gloria Iris, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chavez Zevallos Gloria Iris ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria, conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «licenciada en enfermeria», conseguito nell'anno 1992 presso l'Universidad San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Chavez Zevallos Gloria Iris nata a Ica (Perù) il giorno 5 aprile 1954, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chavez Zevallos Gloria Iris è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio della professione in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11019

DECRETO 26 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Caycho Aparcana Norma Beatriz, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Caycho Aparcana Norma Beatriz ha chiesto il riconoscimento del titolo di «licenciada en enfermeria», conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «licenciada en enfermeria», conseguito nell'anno 1987 presso l'Universidad Peruana «Cayetano Heredia» di Lima (Perù) dalla sig.ra Caycho Aparcana Norma Beatriz nata a Lima (Perù) il giorno 30 maggio 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Caycho Aparcana Norma Beatriz è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio della professione in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11020

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.C. 2000, unità di Perugia. (Decreto n. 28419).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. M.A.C. 2000 tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.C. 2000, con sede in S. Andrea delle Fratte (Perugia), unità di Perugia (NID 0010PG0018), per un massimo di trenta unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 2 maggio 2000 con decorrenza 1° maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10573

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria Valsugana ora Siderurgica Trentina S.p.a., unità di Trento. (Decreto n. 28420).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Acciaieria Valsugana ora Siderurgica Trentina S.p.a. tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 14 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 30 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria Valsugana ora Siderurgica Trentina S.p.a., con sede in Borgo Valsugana (Trento), unità di Trento (NID 0005TN0004), per un massimo di centoventiquattro unità lavorative per il periodo dal 1° marzo 2000 al 29 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 2000 con decorrenza 1° marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10574

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Vallepiana, unità di Giffoni Vallepiana. (Decreto n. 28421).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Metallurgica Vallepiana tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Vallepiana, con sede in Giffoni Vallepiana (Salerno), unità di Giffoni Vallepiana (Salerno) (NID 0015SA0004), per un massimo di trentasei unità lavorative per il periodo dal 3 gennaio 2000 al 2 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 2000 con decorrenza 3 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10575

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, unità di Marcianise. (Decreto n. 28422).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 19 gennaio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 16 febbraio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta) (NID 9815CE0003), per un massimo di trentacinque unità lavorative per il periodo dal 16 febbraio 1999 al 15 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza 16 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10576

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valim in liquidazione (ex C.M.F. sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Pignataro Maggiore. (Decreto n. 28423).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Valim in liquidazione (ex C.M.F. sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione ora Fintecna S.p.a. tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 25 settembre 1999 al 31 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 29 ottobre 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 25 settembre 1995, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 maggio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valim in liquidazione (ex C.M.F. sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione ora Fintecna S.p.a., con sede in Roma poi Genova ora Roma, unità di Pignataro Maggiore (Caserta) (NID 9915CE0030), per un massimo di 43 unità lavorative, per il periodo dal 25 settembre 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1999 con decorrenza 25 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10577

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex Sebi) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28424).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex SEBI) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione ora Fintecna S.p.a. tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 18 luglio 1999 al 31 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 16 marzo 1995, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 27 giugno 1994, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 maggio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex SEBI) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione ora Fintecna S.p.a., con sede in Napoli, ora Roma, unità di Napoli (NID 9815NA0035), per un massimo di 5 unità lavorative, per il periodo dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1998 con decorrenza 24 giugno 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 24 dicembre 1998 al 23 giugno 1999, unità di Napoli (NID 9915NA0004), per un massimo di 5 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999 con decorrenza 24 dicembre 1998.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 è prorogato per il periodo dal 24 giugno 1999 al 31 ottobre 1999, unità di Napoli (NID 9915NA0054), per un massimo di 4 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1999 con decorrenza 24 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10578

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex M.G.S.) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Taranto. (Decreto n. 28425).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex M.G.S.) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione ora Fintecna S.p.a. tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 18 luglio 1999 al 31 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 1996, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1995, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 maggio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione (ex M.G.S.) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione

ora Fintecna S.p.a., con sede in Napoli, ora Roma, unità di Taranto (NID 9916TA0026), per un massimo di 8 unità lavorative, per il periodo dal 18 luglio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1999 con decorrenza 18 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10579

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (ex Italimpianti sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione, unità di Taranto. (Decreto n. 28426).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mecfond (ex Italimpianti sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione ora Fintecna S.p.a. tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 18 luglio 1999 al 31 ottobre 1999, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 1996, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1995, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 maggio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Mecfond (ex Italimpianti sud) dal 30 dicembre 1998 Iritecna in liquidazione ora Fintecna S.p.a., con sede in Napoli, ora Roma, unità di Taranto (NID 9916TA0027), per un massimo di 33 unità lavorative, per il periodo dal 18 luglio 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1999 con decorrenza 18 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10580

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (ex Presse Italia) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, unità di Napoli. (Decreto n. 28427).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mecfond (ex Presse Italia) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione ora Fintecna S.p.a. tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 aprile 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1º febbraio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 maggio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (ex Presse Italia) dal 30 dicembre 1998 Iritecna S.p.a. in liquidazione, ora Fintecna S.p.a. con sede in Napoli ora Roma, unità di Napoli (NID 9915NA0054), per un massimo di quarantasei unità lavorative per il periodo dal 24 giugno 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1999 con decorrenza 24 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10581

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. On line system, unità di Ciampino. (Decreto n. 28428).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. On line system;

Visto il decreto ministeriale datato 4 novembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 22 marzo 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. On line system, con sede in Ciampino (Roma), unità di Ciampino (Roma) (NID 0012RM0032), per un massimo di cinque unità lavorative in CIGS per il periodo dal 22 marzo 2000 al 21 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10582

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, unità di Roma. (Decreto n. 28429).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 19 maggio 1999 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. La Discussione;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 settembre 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale datato 19 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, con sede in Roma, unità di Roma (NID 0012RM0028), per un massimo di dodici unità lavorative in CIGS (uno prepensionabile) per il periodo dal 21 marzo 2000 al 20 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10583

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, unità di Roma. (Decreto n. 28430).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 19 maggio 1999 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. La Discussione;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 settembre 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale datato 19 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, con sede in Roma, unità di Roma (NID 0012RM0028), per un massimo di sei unità lavorative in CIGS per il periodo dal 21 marzo 2000 al 20 settembre 2000.

L'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10584

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Edizioni Repubblicane, unità di Roma. (Decreto n. 28431).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 11 dicembre 1998 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Edizioni Repubblicane;

Visto il decreto ministeriale datato 14 dicembre 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 maggio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Edizioni Repubblicane, sede in Roma, unità di Roma, (NID 9912RM0066), per un massimo di 7 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 12 maggio 1999 all'11 novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 12 novembre 1999 all'11 maggio 2000, unità di Roma, (NID 9912RM0126), per un massimo di 7 unità lavorative in CIGS.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10585

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Edizioni Repubblicane, unità di Roma. (Decreto n. 28432).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 11 dicembre 1998, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Edizioni Repubblicane;

Visto il decreto ministeriale datato 14 dicembre 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 maggio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonchè la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Edizioni Repubblicane, sede in Roma, unità di Roma, (NID 9912RM0066), per un massimo di cinque unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 12 maggio 1999 all'11 novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 12 novembre 1999 all'11 maggio 2000, unità di Roma, (NID 9912RM0126), per un massimo di cinque unità lavorative in CIGS.

L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10586

DECRETO 19 giugno 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. De Agostini diffusione del libro, unità di Roma. (Decreto n. 28433).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 9 luglio 1998 e successivi con il quale è concesso il trattamento di pensionamento anticipato dal 31 luglio 1997 al 30 luglio 1999, in favore di cinquantacinque unità;

Vista la nota del 12 ottobre 1999, con la quale la predetta società ha fatto presente che, in conseguenza degli sviluppi del piano di riorganizzazione, i dipendenti interessati, nel biennio, al beneficio del pensionamento anticipato, in quanto eccedenti sono risultati essere sessanta;

Considerato che l'azienda ha stilato in proposito, un ulteriore accordo, in data 6 ottobre 1999, nel quale si prende atto della variazione numerica delle unità interessate;

Ritenuto di procedere all'autorizzazione del beneficio di pensionamento anticipato in favore di sessanta unità in luogo di cinquantacinque unità per il periodo dal 31 luglio 1997 al 30 luglio 1999;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzato il trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. De Agostini diffusione del libro, sede di Novara, unità di Roma, per un massimo di sessanta dipendenti prepensionabili per il periodo dal 31 luglio 1997 al 30 luglio 1999, già autorizzato con i precedenti decreti direttoriali 9 luglio 1998, n. 24796, 22 gennaio 1999, n. 25662, 26 febbraio 1999, n. 25832 e 17 maggio 1999 n. 26309.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10587

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Romaprint, unità di Roma. (Decreto n. 28434).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale della ditta S.r.l. Romaprint;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonchè la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Romaprint, sede in Roma, unità di Roma, (NID 9912RM0076), per un massimo di otto unità lavorative in CIGS, per il periodo dall'8 luglio 1999 al 7 gennaio 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° marzo 2000, n. 27899.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'8 gennaio 2000 al 7 luglio 2000, unità di Roma, (NID 9912RM0076), per un massimo di otto unità lavorative in CIGS (numero uno prepensionabili).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10588

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.E. di Borsani Egidio & C., unità di Parabiago. (Decreto n. 28435).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. B.E. di Borsani Egidio & C., inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 2 maggio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 17 marzo 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 22 marzo 2000, la riduzione massima dell' orario di lavoro, da quaranta ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato - a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di ventidue unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 22 marzo 2000 al 21 marzo 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.E. di Borsani Egidio & C., con sede in Parabiago (Milano), unità di Parabiago (Milano), (NID 0003000008), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di ventidue unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall' art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.E. di Borsani Egidio & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10589

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.B.A.S. di Mario De Bernardi & C., unità di Vanzaghello. (Decreto n. 28436).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, regi-

stro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.a.s. I.B.A.S. di Mario De Bernardi & C., inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 17 marzo 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 febbraio 2000, stabilisce per un periodo di nove mesi, decorrente dal 23 febbraio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato, a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, su un organico complessivo di trentadue unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 23 febbraio 2000 al 22 novembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.B.A.S. di Mario de Bernardi & C., con sede in Vanzaghello (Milano), unità di Vanzaghello (Milano), (NID 0003000006), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per nove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, a venti ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, su un organico complessivo di trentadue unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.B.A.S. di Mario de Bernardi & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato, dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10590

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEIT impianti, unità di Lanciano e Pescara. (Decreto n. 28437).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista l'istanza della società S.r.l. CEIT impianti, inoltrata, presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 11 gennaio 1995, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto legge 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 dicembre 1994, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° gennaio 1995, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato, a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di duecentottantadue unità;

Visto il provvedimento di reiezione n. 100318 del 19 gennaio 1998;

Vista la richiesta di riesame, inoltrata, per il tramite della competente direzione regionale del lavoro, dalla società in questione;

Valutata la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di riesame ed in particolare la nota del competente organo ispettivo del 10 marzo 2000, da cui emergono elementi di novità, tali, da superare le motivazioni alla base del provvedimento reiettivo;

Ritenuto, pertanto, di riesaminare l'istanza in questione, a seguito dei chiarimenti intervenuti;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEIT impianti, con sede in Lanciano (Chieti) unità di Lanciano (Chieti e Pescara) (NID 9513PE0003), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di duecentottantadue unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall' art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CEIT impianti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10591

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aldo Ribolzi Camiceria, unità di Travedona Monate. (Decreto n. 28438).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con midifcazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art.1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Aldo Ribolzi Camiceria inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 28 marzo 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 25 febbraio 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 29 febbraio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato, a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di diciotto unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È' autorizzata, per il periodo dal 29 febbraio 2000 al 28 febbraio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aldo Ribolzi Camiceria con sede in Varese, unità di Travedona Monate (Varese), (NID 0003000007), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di diciotto unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aldo Ribolzi Camiceria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10592

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trafilmetal, unità di Alpignano. (Decreto n. 28439).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 318/1999 del 7 ottobre 1999 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Trafilmetal;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 3 aprile 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trafilmetal, sede e unità in Alpignano (Torino), (NID 0001TO0021), per un massimo di ventitre unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 aprile 2000 al 2 ottobre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 3 ottobre 2000 al 2 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10593

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Airone, unità di Trofarello. (Decreto n. 28440).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 358 dell'8 novembre 1999 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Airone;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 novembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Airone, sede e unità in Trofarello (Torino), per un massimo di diciannove unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1999 all'8 maggio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 9 maggio 2000 all'8 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10594

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.O.P.S., unità di Calcara di Crespellano. (Decreto n. 28441).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del 6 ottobre 1999 emesso dal tribunale di Bologna con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.r.l. M.O.P.S.;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 6 ottobre 1999;

Considerato che in data 15 dicembre 1999 è stato dichiarato dal tribunale di Bologna il fallimento della suddetta società;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. M.O.P.S., sede e unità in Calcara di Crespellano (Bologna), (NID 9908BO0030), per un massimo di venticinque unità lavorative, compreso un lavoratore in C.F.L., è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 ottobre 1999 al 14 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 ottobre 2000, n. 27659.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10595

DECRETO 19 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.O.P.S., unità di Calcara di Crespellano. (Decreto n. 28442).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 3571 del 15 dicembre 1999 pronunciata dal tribunale di Bologna, che ha dichirato il fallimento della S.r.l. M.O.P.S.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 dicembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. M.O.P.S., sede e unità in Calcara di Crespellano (Bologna), (NID 0008BO0001), per un massimo di venticinque unità lavorative, compreso un lavoratore in C.F.L., è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1999 al 14 giugno 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 15 giugno 2000 al 5 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10596

DECRETO 18 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Apollo 12» tra impiegati dello Stato e di enti di diritto pubblico, in Cosenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1999, con il quale la società cooperativa edilizia «Apollo 12» tra impiegati dello Stato e di enti di diritto pubblico, con sede in Cosenza è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Francesca Amendola;

Vista la mancata accettazione della predetta dott.ssa Amendola;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Francesco Campisi, con studio in Cosenza, alla via Molinella n. 8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Apollo 12» tra impiegati dello Stato e di enti di diritto pubblico, con sede in Cosenza - Corso d'Italia, 142/a, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 27 settembre 1999, in sostituzione della dott.ssa Francesca Amendola.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A11084

DECRETO 18 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa sociale (già mista) «Airone - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata» (già «Airone - Società cooperativa a responsabilità limitata»), in Lenola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 novembre 1998 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Latina, nei confronti della società cooperativa sociale (già mista) «Airone - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata» (già «Airone - Società cooperativa a responsabilità limitata), con sede in Lenola (Latina);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto che la regione Lazio ha comunicato che la succitata cooperativa non risulta inserita all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la designazione della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale (già mista) «Airone - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata» (già «Airone - Società cooperativa a responsabilità limitata») con sede in Lenola (Latina), alla via San Martino n. 25, costituita in data 8 novembre 1986, con atto a rogito notaio dott. Luigi La Gioia di Latina, omologato dal tribunale di Latina con decreto 3 marzo 1987, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Antonio Scipione con studio in Formia (Latina), alla via Ponteritto n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A11085

DECRETO 18 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Gardel - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 15 luglio 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Gardel - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 c.c.;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Gardel - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, alla via Quintino Sella n. 20, costituita in data 3 gennaio 1990, con atto a rogito notaio dott. Fernando De Paola di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 9 febbraio 1990, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Federico De Stasio con studio in Roma, via Salaria n. 292, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A11086

DECRETO 19 luglio 2000.

Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2000 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 comma 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla richiamata legge n. 233 del 1990, cosi come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Visto l'art. 7, comma 5, della menzionata legge n. 233 del 1990, che prevede la determinazioni annuale, su base nazionale del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella D con decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto il decreto direttoriale 8 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 160 dell' 11 luglio 2000, che determina le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488;

Ritenuta l'opportunità di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;

Decreta:

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2000, i fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario, di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, cosi come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinato in misura pari a L. 76.114.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11207

DECRETO 19 luglio 2000.

Determinazione del reddito dei mezzadri e coloni per l'anno 2000 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

Visto il decreto direttoriale in data 8 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 160 dell' 11 luglio 2000, che fissa per l'anno 2000 le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile

1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a)* della legge 30 aprile 1969, n. 153 il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 2000 è parificato al salario relativo all'anno 2000 determinato, per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia, con il decreto direttoriale 8 giugno 2000 indicato nel preambolo.

Nel caso in cui in tale decreto siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11208

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

DIRETTIVA 15 marzo 2000.

Direttiva in materia di parere di compatibilità degli interventi sul territorio con la pianificazione e la programmazione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 3 e 17 della legge n. 183/1989;

Visto l'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 5 maggio 1994, n. 36;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 della regione Campania;

Vista la circolare n. 8550 del 28 luglio 1997 della regione Campania - Assessorato ai lavori pubblici e protezione civile;

Premesso:

che la legge 18 maggio 1989, n. 183, integrata dalle leggi 7 agosto 1990, n. 253 e 4 dicembre 1993, n. 493, ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di un razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi;

che l'art. 12 della legge n. 183/1989 individua nelle Autorità di bacino il soggetto preposto alla redazione ed attuazione del Piano di bacino, che ha valore di piano territoriale di settore mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, la difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche ambientali del territorio interessato, quale il bacino idrografico;

che il piano di bacino, redatto dalla competente Autorità, rappresenta il risultato di una intensa attività di coordinamento in sede decentrata, tra Stato e regioni e tra i diversi soggetti regionali e costituisce la base per una garanzia di efficacia della spesa pubblica, programmata per la realizzazione di interventi di difesa del suolo;

che di conseguenza qualsiasi azione o intervento, finalizzato ad obiettivi di difesa, conservazione, tutela della risorsa idrica e risorsa suolo, uso delle risorse naturali, tutela dell'ambiente, protezione civile, deve essere preventivamente verificato sul piano tecnico e della coerenza con le linee generali di assetto del territorio dell'Autorità di bacino, quale organo di programmazione interdisciplinare, capace di valutare le priorità di azioni e le esigenze nei diversi settori attraverso una base conoscitiva consolidata;

che l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, così come previsto dall'art. 12 della legge n. 493/1993 ha redatto ed adottato i seguenti piani stralcio relativi a settori funzionali:

piano stralcio difesa alluvioni - bacino Volturno;

piano stralcio tutela ambientale - conservazione zone umide - area delle Mortine;

che la stessa Autorità di bacino ai sensi della legge 13 luglio 1999, n. 226 ha approvato il seguente piano straordinario ed adottato le relative misure di salvaguardia:

piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, recante l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico e di frana molto elevato.

Considerato:

che alla base della redazione del piano di bacino si pone l'attività conoscitiva che, rappresentando l'organizzazione di un quadro conoscitivo omogeneo ed aggiornato del sistema fisico-ambientale, dei vincoli, degli strumenti urbanistici esistenti ecc., fornisce una visione dell'intero territorio, consentendo, così, l'individuazione di azioni (studi e interventi) necessari all'attività di pianificazione e programmazione;

che, nelle more dell'elaborazione del piano di bacino, dell'approvazione dei piani stralcio e del recepimento degli stessi da parte degli enti territoriali, si palesa la necessità di monitorare le risorse acqua e suolo attraverso la conoscenza degli interventi che i diversi enti a vario titolo attuano sul territorio di competenza dell'Autorità di bacino, valutandone la compatibilità ambientale con la pianificazione e la programmazione in corso a scala di bacino e fornendo, laddove necessario, le opportune direttive e/o prescrizioni per la salvaguardia delle risorse stesse;

che su conforme parere del comitato tecnico, questa Autorità di bacino intende gestire questa fase transitoria, escludendo a priori la logica dell'immobilismo o dell'assenso incondizionato, che di fatto possono produrre esclusivamente un aggravamento delle situazioni di dissesto presenti e di degrado ambientale;

che già da tempo su specifica iniziativa del comitato tecnico regionale della Campania e successivamente di altre amministrazioni regionali si è di fatto avviata un'attività di espressione di parere preventivo da parte di questa Autorità di bacino per i progetti di opere e interventi e per i piani regolatori comunali, predisposti dai diversi Enti territoriali appartenenti al bacino;

Ritenuto che al fine di perseguire:

una unitaria e razionale programmazione;

una più efficiente gestione del territorio (un buon governo del territorio si misura proprio dalla capacità di gestirlo);

una complessiva conoscenza dei progetti che incidono sensibilmente sul territorio e sulla valutazione del rischio che questa Autorità di bacino sta elaborando per ciascun settore di competenza,

e disporre le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati, occorre esercitare, sull'intero bacino di competenza, la suesposta attività di monitoraggio e valutazione di tutte le attività, studi, monitoraggio e interventi attraverso l'espressione di un parere preventivo di compatibilità sulla scorta del già ampio quadro conoscitivo in possesso di questa Autorità di bacino, del piano straordinario approvato, dei piani stralcio adottati e di quelli in itinere;

Tutto quanto innanzi visto, considerato e ritenuto;

Si emana la seguente direttiva:

Art. 1.

Salvo quanto diversamente disposto nei Piani stralcio di bacino adottati e nel Piano straordinario approvato:

tutti gli interventi di cui al successivo Allegato *A*, direttamente o indirettamente interferenti con la pianificazione di bacino, da realizzare sul territorio dei bacini dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, ad opera di enti pubblici o di privati cittadini che, per dimensioni areali e/o impatto ambientale, hanno rilevanza a scala di bacino;

tutti i piani ed i programmi di cui all'art. 17, comma 4 della legge n. 183/1989, non aboliti, e quelli introdotti da successive normative ed elencati all'Allegato *B*;

nonché tutti i piani regolatori generali comunali e loro varianti non ancora approvati,

devono essere sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno per la compatibilità con la pianificazione di bacino.

Art. 2.

I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 1, per le valutazioni di competenza dell'Autorità di bacino, dovranno contenere necessariamente gli elaborati tecnici elencati nel successivo allegato *C* e pervenire all'Autorità di bacino per il tramite dell'ente attuante, autorizzante o concedente.

Art. 3.

L'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno esprimerà il proprio parere entro novanta giorni dalla data di ricezione degli elaborati tecnici relativi agli interventi, ai piani e ai programmi di cui innanzi, decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.

Art. 4.

I progetti, i piani ed i programmi di cui al successivo allegato *D*, saranno oggetto di un'attività di concertazione tra gli enti titolari e l'Autorità di bacino, al fine di un coordinamento delle rispettive azioni ed una programmazione unitaria.

Roma, 15 marzo 2000

Il Presidente del comitato istituzionale
Ministro dei lavori pubblici
BORDON

Il segretario generale
D'OCCHIO

ALLEGATO *A*

INTERVENTI E STUDI SOGGETTI ALL'ACQUISIZIONE DEL PARERE VINCOLANTE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

ATTIVITÀ DIRETTAMENTE INTERFERENTI CON LA PIANIFICAZIONE DI BACINO			
Dissesti Idrogeologici	❖ Studi ❖ Monitoraggio ❖ Presidi territoriali ❖ Indagini ❖ Sistemazione delle aree in frana ❖ Opere di sostegno e di drenaggio ❖ Opere di consolidamento ❖ Protezione dall'erosione ❖ Sistemazione idraulico – forestale	**Rischio Idraulico**	❖ Studi ❖ Monitoraggio ❖ Presidi territoriali ❖ Indagini ❖ Sistemazione e manutenzione idraulica ❖ Regimazione e difesa idraulica ❖ Opere idrauliche in genere
Attività estrattiva	❖ Estrazione di inerti in alveo, nelle aree di pertinenza fluviale, in cava ❖ Riqualificazione delle aree dismesse	**Inquinamento del suolo e dell'acqua**	❖ Discariche civili ed industriali ❖ Scarichi civili ed industriali ❖ Impianti di depurazione ❖ Pianificazione dell'agricoltura ❖ Pianificazione dell'attività di zootecnia ❖ Pianificazione delle attività industriali ❖ Reti di monitoraggio
Protezione acque superficiali e sotterranee	❖ Studi ❖ Monitoraggio ❖ Indagini ❖ Opere di derivazione d'acqua da alveo o da falda ❖ Opere idroelettriche ❖ Salvaguardia delle sorgenti e delle falde ❖ Utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione e/o altre	**Tutela Ambientale**	❖ Interventi non strutturali, progetti e riqualificazione di parco fluviale, di protezione, ecc ❖ Opere di riqualificazione e/o ripristino ambientale ❖ Opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini ❖ Opere di sistemazione agraria e forestale

ATTIVITÀ INDIRETTAMENTE INTERFERENTI CON LA PIANIFICAZIONE DI BACINO	
❖ Strade ❖ Ferrovie ❖ Metanodotti ❖ Acquedotti ❖ Elettrodotti	❖ Aereporti ❖ Interporti ❖ Insediamenti industriali ❖ Insediamenti turistici ❖ Insediamenti urbani

ALLEGATO *B*

PIANI E PROGRAMMI SOGGETTI ALL'ACQUISIZIONE DEL PARERE VINCOLANTE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

- Piani territoriali e programmi regionali (Legge 27/12/77, n° 984)
- Piani di tutela delle acque (D.Lgs. 11/05/99, n° 152)
- Piani Territoriali di Coordinamento (Legge 142/90)
- Piani Regolatori Generali Comunali (Legge n° 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni)
- Piani di forestazione (L.R. Campania n° 11/97)
- Piani generali di bonifica
- Piani di coltivazione

ALLEGATO C

ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE AI PROGETTI DA SOTTOPORRE AL PARERE VINCOLANTE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

I progetti presentati all'Autorità di bacino per l'acquisizione del parere vincolante di compatibilità, al fine di consentire un esaustivo esame degli aspetti di competenza devono essere corredati dai seguenti elaborati tecnici e da quelli specifici previsti nelle misure di salvaguardia relative ai Piani adottati ed approvati dell'Autorità di bacino, con un grado di approfondimento e di dettaglio adeguati all'importanza delle opere in progetto:

1. Inquadramento generale di inserimento dell'opera nel territorio;
2. Indagine storica degli eventi calamitosi *(se l'opera interessa zone di particolare rischio)* e degli eventuali danni subiti nell'intero comune;
3. Studio geologico, geomorfologico e geotecnico;
4. Studio idrogeologico;
5. Studio idrologico ed idraulico *(per interventi che interessano corsi d'acqua)*
6. Indagini, analisi e monitoraggio;
7. Attuale organizzazione del sistema insediativo, produttivo ed infrastrutturale;
8. Vincoli esistenti;
9. Descrizione dell'uso del suolo con l'indicazione delle colture esistenti;
10. Documentazione fotografica.

ALLEGATO *D*

PROGETTI, PIANI E PROGRAMMI OGGETTO DI ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON L'AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

A. Progetti di presidi territoriali (*);

B. Programmi di monitoraggio della qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee, dei dissesti idrogeologici e della evoluzione dei litorali;

C. Piani di previsione e prevenzione (Legge n° 225/92);

D. Piani regolatori comunali (*);

E. Piani territoriali di coordinamento (*);

F. Misure di salvaguardia di aree protette e/o di riserva naturale;

G. Piani di smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. 5/02/97, n° 22);

H. Piani di tutela delle acque (D.Lgs. 11/05/99, n° 152) (*);

I. Piani Paesistici (Legge 29/06/39, n°1497 e Legge n° 431/85);

J. Altri piani territoriali afferenti alla Legge 183/89 previsti da norme successive.

(*) Progetti e piani che al fine di una unitaria programmazione e pianificazione, nonché di un'ottimizzazione dei tempi di definizione, è necessario siano soggetti ad attività di concertazione nella fase di predisposizione progettuale e successivamente sottoposti a parere vincolante dell'Autorità di bacino.

00A10449

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 luglio 2000.

Disposizioni in materia di autorizzazioni generali. (Deliberazione n. 467/00/Cons).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 18 luglio 2000, in particolare nella prosecuzione del 19 luglio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il recepimento della direttiva 90/388/CE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, riguardante l'attuazione della direttiva 94/46/CE, che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE, nella parte relativa alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;

Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità, così come estesa con decisione 1215/00/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997, relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, così come modificato con la propria delibera n. 217 del 22 settembre 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1999, n. 247;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 22 gennaio 1998, riguardante la modificazione del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 marzo 1997 relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per servizi via satellite;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, relativo alla determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'art. 25;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della Direttiva 97/66/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attività giornalistica»;

Vista la legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la decisione ERC/DEC (00) 03, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti «Satellite Interactive Terminals» (SIT);

Vista la decisione ERC/DEC (00) 04, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti «Satellite User Terminals» (SUT);

Vista la decisione ERC/DEC (00) 05, 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti «Very Small Aperture Terminal» (VSAT);

Vista la decisione ERC/DEC (99) 26, 29 novembre 1999, relativa all'esenzione dal rilascio di licenza individuale per terminali solo riceventi via satellite, cosiddetti «Receive Only Earth Station» (ROES);

Vista la comunicazione della Commissione europea «Verso un quadro nuovo per l'infrastruttura delle telecomunicazioni e i servizi correlati - Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni» (COM (1999) 539);

Visto il documento di lavoro della Commissione europea in materia di autorizzazione delle reti e servizi di comunicazioni del 27 aprile 2000;

Vista la propria delibera n. 410 del 22 dicembre 1999, «Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio di licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2000, n. 10, così come modificata dalla propria delibera n. 367 del 14 giugno 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2000, n. 147;

Vista la propria delibera n. 388 del 21 giugno 2000, «Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2000, n. 149;

Visto quanto disposto dall'art. 6, comma 30, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, secondo il quale «le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione»;

Considerata la necessità di adeguare le predette condizioni di esercizio dei servizi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di comunicazioni, uniformandone i diversi contenuti;

Considerata l'opportunità di adeguare il quadro normativo dei servizi via satellite all'evoluzione tecnologica e alla normativa comunitaria del settore, con particolare riferimento alle decisioni del Comitato europeo delle radio comunicazioni (ERC), che prevedono una sostanziale semplificazione delle procedure di autorizzazione per le stazioni terrene di modeste dimensioni, quali i terminali d'utente di una rete di comunicazione via satellite;

Considerato che la costante evoluzione dell'offerta di servizi di telecomunicazioni su tutte le reti rende necessaria una normativa adeguata a tale evoluzione tecnologica e commerciale;

Considerato che la categoria generale dei servizi di telecomunicazioni si riferisce a numerose tipologie di servizi, quali la trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito - nella quale rientrano, ad esempio, i servizi Internet, offerti su reti fisse e mobili, e i servizi a valore aggiunto, che si avvalgono di collegamenti diretti della rete pubblica - nonché la semplice rivendita di capacità e la telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

Considerato che è richiesta una licenza individuale nel caso di imposizione di «obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta su tutto il territorio nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni», ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

Considerato che, nelle more dell'adozione di una specifica disciplina in materia di contributi, in ottemperanza a quanto disposto a livello comunitario, si applicano i vigenti decreti ministeriali che determinano i contributi a carico dei soggetti licenziatari e autorizzati;

Considerati i risultati della consultazione pubblica, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2000, n. 48, ai sensi della delibera n. 278/1999;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) «regolamento», il provvedimento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) «autorizzazione generale», un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, è ottenuta su semplice denuncia di inizio attività ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso;

d) «licenza individuale», un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad una impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, possono aggiungersi a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorità;

e) «gruppo chiuso di utenti», una pluralità di soggetti che risultino legati fra loro da uno stabile interesse professionale comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione connesse direttamente al predetto interesse;

f) «servizi di rete via satellite», servizi che consistono nell'impianto ed esercizio di reti di stazioni terrene e/o terminali per collegamenti via satellite al fine di realizzare radiocomunicazioni con il segmento spaziale;

g) «servizi di comunicazione via satellite», i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;

h) «VSAT» (Very Small Aperture Terminal) terminale satellitare bidirezionale (ricevente e trasmittente) per le trasmissioni dati, video e voce (a esclusione dei terminali portatili per la telefonia vocale);

i) «ROES» (Receive Only Earth Station), terminale per ricezione satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC(99)26;

j) «SNG» (Satellite News Gathering), servizio espletato mediante una stazione terrena trasportabile utilizzata a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di programmi;

k) «S-PCS» (Satellite Personal Communication Services), servizi di comunicazione personale via satellite, compresa la telefonia vocale, offerti al pubblico;

l) «banda protetta», la banda 14.0 - 14.25 GHz (collegamento ascendente via satellite) e 12.5 - 12.75 GHz (collegamento discendente via satellite), nonché la banda 19,7 GHz - 20,2 GHz (collegamento discendente via satellite) e 29,5 GHz - 30 GHz (collegamento ascendente via satellite);

m) «SIT» (Satellite Interactive Terminal) terminale per ricetrasmissione satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC (00) 03;

n) «SUT» (Satellite User Terminal) terminale per ricetrasmissione satellitare conforme alla Decisione ERC/DEC (00) 04;

o) «servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di rete per comunicare con un altro punto terminale;

p) «semplice rivendita di capacità», la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata.

2. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento.

Art. 2.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica:

a) ai servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 22, lettere *e)* e *f)* del regolamento, diversi dalla telefonia vocale e dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze;

b) ai servizi via satellite espletati nell'ambito della banda protetta.

2. Tutti gli altri servizi via satellite, inclusi i servizi S-PCS, restano assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, fino ad un successivo provvedimento ovvero alla modifica del decreto ministeriale 25 novembre 1997, relativo alla procedura di rilascio delle licenze individuali.

3. La presente delibera stabilisce le condizioni di autorizzazione generale sulla base dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento, e individua all'art. 3, comma 2, i casi in cui un soggetto che intenda offrire un servizio di telecomunicazioni sulla base di una autorizzazione generale possa avviare il servizio stesso contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

4. Le domande di autorizzazione relative ai servizi diversi da quelli di cui al successivo art. 3, comma 2, si intendono accolte ai sensi dell'art. 20 della legge 2 agosto 1990, n. 241, qualora l'Autorità non comunichi un provvedimento negativo motivato entro quattro settimane dal recepimento della dichiarazione.

Art. 3.

Regime di autorizzazione generale

1. Il soggetto, che intenda offrire uno dei servizi individuati dalla presente delibera, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, nei settori disciplinati dal presente provvedimento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare all'Autorità una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'art. 5.

Tale dichiarazione deve attenersi a quanto indicato:

a) nell'allegato *A*, nel caso in cui il soggetto intenda offrire al pubblico servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche;

b) nell'allegato *B*, nel caso in cui il soggetto intenda espletare un servizio di comunicazione via satellite tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;

c) nell'allegato *C*, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di comunicazione via satellite SNG;

d) nell'allegato *D*, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di rete via satellite tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;

e) nell'allegato *E*, nel caso in cui il soggetto intenda offrire servizi di rete via satellite di tipo SNG.

2. I soggetti che intendano offrire al pubblico i seguenti servizi di telecomunicazioni possono avviare il servizio contestualmente alla presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *f)* del regolamento:

trasmissione dati a commutazione di pacchetto e/o di circuito;

semplice rivendita di capacità;

telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

servizi di comunicazione via satellite di tipo SNG;

servizi di comunicazione via satellite espletati tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT.

3. Gli operatori autorizzati sono obbligati all'iscrizione al pubblico registro tenuto a cura del Ministero delle comunicazioni, come prescritto all'art. 22 del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, sino all'istituzione presso l'Autorità del registro unico degli operatori di comunicazione, previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5), della legge n. 249/1997.

Art. 4.

Disposizioni sanzionatorie - Conciliazione e risoluzione delle controversie

1. In caso di inosservanza delle condizioni previste per le autorizzazioni generali si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del regolamento e all'art. 25 della legge n. 128 del 24 aprile 1998.

2. Le procedure di conciliazione e risoluzione delle controversie sono disciplinate dall'art. 18 del regolamento.

Art. 5.

Condizioni per le autorizzazioni generali

1. I soggetti che offrono al pubblico i servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, devono soddisfare i seguenti obblighi, ove applicabili in funzione della tipologia del servizio richiesto:

a) il rispetto delle esigenze fondamentali, ai sensi dell'art. 12 del regolamento riguardanti la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati;

b) il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del regolamento;

c) la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed ai fini statistici;

d) l'uso effettivo della capacità di numerazione;

e) l'utilizzo di apparati di rete e di apparecchiature terminali di telecomunicazioni conformi alle disposizioni vigenti in materia di omologazione, di approvazione, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;

f) il pagamento dei contributi di cui all'art. 7;

g) la fornitura di fatture dettagliate e documentate;

h) la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio nonché le relative variazioni delle condizioni stesse;

i) l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;

j) la fornitura gratuita dei servizi di emergenza;

k) la collaborazione tempestiva alle competenti Autorità giudiziarie ai fini della tutela della sicurezza delle comunicazioni e le necessarie prestazioni a fronte di richieste di documentazione e di intercettazioni legali, anche mediante sistemi informatici e telematici, secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle comunicazioni citata in premessa, dal regolamento, dall'art. 266-*bis* del codice di procedura penale, nonché da successive disposizioni in materia.

2. I soggetti che offrono servizi di telecomunicazioni al pubblico in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, compresi fax, elaboratori dotati di modem o altrimenti connessi a reti informatiche, oltre a soddisfare agli obblighi di cui al comma 1, sono tenuti a:

a) consentire l'identificazione certa degli utenti che fanno uso di detti terminali per l'invio di posta elettronica;

b) indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalità dell'apparecchiatura terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, del dispositivo per la gestione autonoma della tassazione;

c) curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di «fuori servizio» dell'apparecchiatura terminale;

d) rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili.

3. I soggetti autorizzati che offrono servizi di comunicazioni via satellite tramite l'utilizzo di terminali di tipo SIT o SUT, o VSAT con caratteristiche conformi alle Decisioni ERC/DEC/(00) 03, ERC/DEC/(00) 04, ERC/DEC/(00) 05, devono garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 per tutti i terminali installati sul territorio nazionale. A tal fine curano la tenuta di un registro contenente almeno le seguenti informazioni:

generalità del cliente presso il quale il terminale è installato;

ubicazione del terminale;

nome del costruttore;

modello e numero di serie del terminale.

Art. 6.

Documentazione a corredo della dichiarazione

1. Il soggetto richiedente deve allegare alla dichiarazione la seguente documentazione:

se avente sede in ambito nazionale:

a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

b) certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;

se avente sede in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità:

a) certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura contenente le seguenti informazioni: denominazione della società, nazionalità, natura giuridica, capitale sociale, sede legale, componenti il consiglio d'amministrazione, oggetto sociale;

b) certificato equipollente a quello di cui al precedente punto *b)* da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare del-

l'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o più autorizzazioni in conformità al presente provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, può presentare una nuova dichiarazione facendo riferimento alla documentazione già esibita, nei limiti della prevista validità, salvo integrazioni giustificate da eventuali mutamenti nel frattempo intervenuti.

Ove vengano presentate da uno stesso richiedente più domande di autorizzazione, la documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)* può essere prodotta in originale unico.

I soggetti che intendono offrire servizi di comunicazioni via satellite, oltre a produrre la documentazione di cui al presente comma, sono tenuti a indicare, per l'impiego delle stazioni satellitari, gli estremi del titolo abilitativo al servizio di rete rilasciato dall'autorità competente del Paese in cui tale titolo è stato rilasciato.

2. I soggetti che intendono offrire servizi di rete via satellite mediante terminali VSAT, ovvero SIT e SUT, operanti nelle bande protette, oltre a produrre la documentazione di cui al comma 1, sono tenuti a presentare:

a) copia dell'atto di accordo intervenuto o autorizzazione dell'operatore di rete satellitare, dal quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze e larghezze di banda assegnate;

b) le informazioni di cui all'allegato *F.*

3. Nel caso di servizi di rete via satellite di tipo SNG i soggetti interessati sono tenuti, oltre a produrre la documentazione di cui al comma 1, a presentare:

a) copia dell'atto di accordo intervenuto con l'operatore di rete satellitare, dal quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze e larghezze di banda assegnate;

b) le informazioni di cui all'allegato *G.*

4. In ogni caso i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 1, sono tenuti a comunicare entro trenta giorni all'Autorità qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella dichiarazione stessa e nella relativa documentazione allegata.

Art. 7.

Contributi

1. Il contributo per l'istruttoria si applica ai soli servizi il cui avvio è subordinato al principio del silenzio-assenso, trascorse quattro settimane dalla presentazione dell'istanza.

2. I terminali esclusivamente riceventi via satellite non sono soggetti al pagamento del canone di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 28 marzo 1997.

Art. 8.

Validità e cessione delle autorizzazioni generali

1. Le autorizzazioni generali di cui all'art. 3 hanno validità non superiore a nove anni e sono rinnovabili, previa nuova dichiarazione presentata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

2. Le autorizzazioni generali possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso dell'Autorità, in applicazione dell'art. 6, comma 28, del regolamento.

Art. 9.

Controlli e verifiche

1. L'Autorità procederà all'attuazione di controlli periodici per la verifica del rispetto, da parte di operatori e fornitori di servizi, degli obblighi di cui al presente provvedimento.

2. L'Autorità effettua controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero delle comunicazioni, sull'espletamento dei servizi autorizzati; gli operatori sono tenuti a consentire l'accesso ai loro locali dei funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

3. A richiesta dell'Autorità, gli operatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni rilevanti per lo studio dell'evoluzione tecnico-economica del settore.

Art. 10.

Norme finali

1. Le dichiarazioni presentate e le autorizzazioni già rilasciate sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, continuano ad essere valide, sino alla loro naturale scadenza.

2. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente provvedimento entro centoventi giorni dalla sua emanazione, ai sensi dell'art. 6, comma 30 del regolamento.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 19 luglio 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
TRAVERSA

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

ALLEGATO A
(Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a*)

Il sottoscritto:

cognome: .... ;

nome: .... ;

luogo e data di nascita: .... ;

residenza e domicilio: .... ;

cittadinanza: .... ;

società/ditta: .... ;

nazionalità: .... ;

sede: .... ;

codice fiscale e partita IVA: ....

Dati del rappresentante legale:

cognome e nome: .... ;

luogo e data di nascita: .... ;

residenza e domicilio: .... ;

codice fiscale: ....

Dichiara:

di voler offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati delle reti pubbliche (specificare il servizio) .... :

che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del ....

Si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione.

Dichiara, inoltre, di utilizzare le seguenti apparecchiature di telecomunicazioni:

a) tipo e modello .... ;

b) ubicate in ....

Data ....

Firma ....

ALLEGATO B
(Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b*)

Il sottoscritto:

cognome: .... ;

nome: .... ;

luogo e data di nascita: .... ;

residenza e domicilio: .... ;

cittadinanza: .... ;

società/ditta: .... ;

nazionalità: .... ;

sede: .... ;

codice fiscale e partita IVA: ....

Dati del rappresentante legale:

cognome e nome: .... ;

luogo e data di nascita: .... ;

residenza e domicilio: .... ;

codice fiscale: ....

Dichiara:

a) di voler offrire al pubblico il seguente servizio di comunicazione via satellite mediante l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT:

(Nel caso di utilizzo di terminali VSAT specificare se gli stessi hanno caratteristiche conformi alla Decisione ERC/DEC/(00) 05 o meno);

b) che la stazione satellitare non è destinata alla connessione alla rete pubblica per il trasporto della voce;

c) che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del ....

Si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;

a versare i contributi dovuti;

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

a mantenere un registro che contenga informazioni relative agli utilizzatori (generalità del cliente presso il quale il terminale è installato, ubicazione del terminale, nome del costruttore, modello e numero di serie del terminale) che utilizzino terminali di tipo SIT o SUT, o VSAT con caratteristiche conformi alla Decisione ERC/DEC/(00) 05;

ad inviare all'Autorità uno schema tipo del contratto di fornitura ai clienti finali.

Allega alla presente la seguente documentazione, come prescritto dall'art. 6 del provvedimento.

Data ....

Firma ....

ALLEGATO C
(Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c*)

Il sottoscritto:

cognome: .... ;

nome: .... ;

luogo e data di nascita: .... ;

residenza e domicilio: .... ;

cittadinanza: .... ;

società/ditta: .... ;

nazionalità: .... ;

sede: .... ;

codice fiscale e partita IVA: ....

Dati del rappresentante legale:

cognome e nome: .... ;

luogo e data di nascita: .... ;

residenza e domicilio: .... ;

codice fiscale: .... ;

Dichiara:

di voler offrire al pubblico il servizio di comunicazione via satellite di tipo SNG;

che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del ....

Si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

a rispettare gli obblighi di cui all'art. 4 del provvedimento;

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

a versare i contributi dovuti;

a mantenere un registro che contenga informazioni relative alle riprese effettuate;

a comunicare le principali caratteristiche del sistema impiegato (posizione satellitare, satellite e tipo di stazione SNG);

copia dell'accordo con l'operatore del servizio di rete via satellite di tipo SNG, dal quale risulti la possibilità di accesso al sistema.

Allega alla presente la seguente documentazione, come previsto dall'art. 6 del provvedimento.

Data ....

Firma ....

ALLEGATO D
(Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d*)

Il sottoscritto:

cognome: .... ;

nome: .... ;

luogo e data di nascita: .... ;

residenza e domicilio: .... ;

cittadinanza: .... ;

società/ditta: .... ;

nazionalità: .... ;

sede: .... ;

codice fiscale e partita IVA: ....

Dati del rappresentante legale:

cognome e nome: .... ;

luogo e data di nascita: .... ;

residenza e domicilio: .... ;

codice fiscale: ....

Dichiara

di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete via satellite mediante l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT;

specificare il tipo di rete;

che la stazione satellitare non è destinata alla connessione alla rete pubblica per il trasporto della voce;

che le apparecchiature delle stazioni terrene sono conformi ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;

che le funzioni di comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme tecniche adottate dall'Istituto di normazione europeo per le telecomunicazioni (ETSI);

che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del ....

Si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;

a che l'esercizio della rete e dei terminali non arrechi interferenze dannose alle reti di comunicazioni esistenti in Italia ed all'estero autorizzate o registrate;

a versare i contributi dovuti;

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione, come prescritto dall'art. 6 del provvedimento.

Data ....

Firma ....

ALLEGATO E
(Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *e*)

Il sottoscritto:

cognome: .... ;

nome: .... ;

luogo e data di nascita: .... ;

residenza e domicilio: .... ;

cittadinanza: .... ;

società/ditta: .... ;

nazionalità: .... ;

sede: .... ;

codice fiscale e partita IVA: ....

Dati del rappresentante legale:

cognome e nome: .... ;

luogo e data di nascita: .... ;

residenza e domicilio: .... ;

codice fiscale: ....

Dichiara:

di voler offrire al pubblico il servizio di rete via satellite di tipo SNG;

che le apparecchiature delle stazioni terrene sono conformi ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;

che le funzioni di comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme tecniche adottate dall'Istituto di normazione europeo per le telecomunicazioni (ETSI);

che tale servizio verrà offerto al pubblico a partire dalla data del ....

Si impegna:

a che l'esercizio della rete e dei terminali non arrechi interferenze dannose alle reti di comunicazioni esistenti in Italia ed all'estero autorizzate o registrate;

ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

a versare i contributi di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997 e successive modifiche;

ad allegare copia dell'accordo intervenuto o autorizzazione dell'operatore di rete satellitare.

Allega alla presente la seguente documentazione, come previsto dall'art. 6 del provvedimento.

Data ....

Firma ....

ALLEGATO F
(Dichiarazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *b*)

Il presente allegato è da presentarsi unitamente all'allegato *D*.

SCHEDA 1: INFORMAZIONI GENERALI:

a) il tipo di trasmissione riguarda:

dati video voce

b) la/e stazione/i terrena/e si collega(no) con un satellite geostazionario: posizione orbitale .... non geostazionario;

c) la rete VSAT utilizza una stazione di tipo HUB

SI NO

In caso affermativo specificare:

ubicazione;

autorizzazione (se già presente);

dati tecnici come da scheda 2;

d) numero ed ubicazione delle stazioni * ....

---

* solo nel caso di terminali fissi VSAT con caratteristiche non compatibili con la Decisione ERC/DEC (00)05.

SCHEDA 2: INFORMAZIONI SULLE STAZIONI TERRENE:
(I dati immessi nella presente scheda devono intendersi riferiti ad ogni tipo di stazione terrena compresa la stazione HUB se presente)

a) E.I.R.P. della/e stazione/i trasmittente/i ....;

b) guadagno e dimensione dell'antenna ....;

c) banda di frequenza e larghezza di banda utilizzata ....;

e) estremi degli standard tecnici ETSI ....

Allegato *G*
(dichiarazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera *b*)

Il presente allegato è da presentarsi unitamente all'allegato *E*.

SCHEDA 1: INFORMAZIONI SULLE STAZIONI TERRENE:
(I dati immessi nella presente scheda devono intndersi riferiti ad ogni tipo di stazione terrena)

d) E.I.R.P.della/e stazione/i trasmittente/i ....;

e) guadagno e dimensione dell'antenna ....;

f) banda di frequenza ....;

e) estremi degli standard tecnici ETSI ....

00A11181

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2000.

Modifiche al provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999, recante modalità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166. (Provvedimento n. 1643).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione rispettivamente, delle direttive 92/1996/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata e integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Viste le leggi 5 gennaio 1996, n. 25 e 23 dicembre 1996, n. 649, recanti, fra l'altro disposizioni relative al ruolo nazionale periti assicurativi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 17 febbraio 1992, n. 166, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché la soppressione della commissione nazionale e delle commissioni provinciali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge medesima;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999, con il quale sono state disciplinate le modalità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999 relative allo svolgimento della prova di idoneità;

Dispone:

Art. 1.

Composizione, nomina e compensi della commissione esaminatnce della prova di idoneità

1. L'art. 4 del provvedimento ISVAP n. 1203 del 28 giugno 1999, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 5, comma 3, della legge n. 166/1992, è nominata dall'ISVAP ed è composta da:

a) un dirigente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di presidente;

b) un funzionario dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di vice presidente;

c) due periti assicurativi iscritti nel ruolo nazionale;

d) un dirigente o un funzionario delle imprese di assicurazione o della loro associazione di categoria;

e) un docente di ruolo, laureato in materie tecniche, che insegni o abbia insegnato tali discipline negli istituti secondari superiori di indirizzo tecnico».

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP.

3. I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali hanno partecipato candidati ammessi alla prova.

4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti nelle riunioni preliminari di fissazione dei criteri per lo svolgimento della prova ed in quelle nelle quali si stabiliscono il contenuto e le modalità della prova scritta; nelle altre riunioni, incluse quelle relative alle prove orali, in caso di assenza giustificata di un componente, la commissione si riunisce validamente con la presenza di cinque componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

5. I compensi ai componenti della commissione sono determinati con il provvedimento di nomina.

Art. 2.

Compensi della commissione di esame

1. L'art. 5 del provvedimento ISVAP n. 1203/1999 è soppresso.

Art. 3.

Modalità e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneità

1. L'art. 7 del provvedimento ISVAP n. 1203/1999 è sostituito dal seguente:

«1. la domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale, deve pervenire aIl'ISVAP entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del provvedimento che indice la sessione di esame.

2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

3. Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della stessa legge n. 166/1992, accertato con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dell'ISVAP.

4. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo;

d) codice fiscale;

e) domicilio e numero telefonico per le eventuali comunicazioni;

f) titolo di studio posseduto, ovvero, in mancanza di titolo di studio idoneo,il provvedimento ministeriale o dell'ISVAP (indicandone il numero di protocollo e la data) con il quale è stato accertato il possesso del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1 992;

5. Non sono prese in considerazione e comportano, quindi, l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneità le domande:

a) prive della firma autografa;

b) spedite o presentate oltre il termine perentorio di cui al precedente comma 1;

c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio posseduto ovvero mancata indicazione del provvedimento di accertamento del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1 992.

6. L'ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata».

Art. 4.

Svolgimento della prova di esame

1. I commi 5 e 6 dell'art. 8 del provvedimento ISVAP n. 1203/1999 sono sostituiti dal seguente: «la prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario a risposta multipla. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce al questionario stesso».

2. Al comma 8 del medesimo art. 8 del provvedimento ISVAP n. 1203/1999 le parole «sessanta centesimi» sono sostituite dalle parole «settanta centesimi».

Art. 5.

Programma e materie di esame

1. L'art. 9 del provvedimento ISVAP n. 1203/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il programma di esame verte su nozioni giuridiche e tecniche.

2. In particolare le nozioni giuridiche riguardano:

a) elementi di diritto e di procedura civile e penale;

b) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;

c) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).

3. Le nozioni tecniche riguardano:

a) elementi di fisica e di meccanica;

b) elementi di topografia e di fotografia;

c) elementi di estimo;

d) veicoli a motore e natanti.

4. I candidati comprovano la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra in relazione all'accertamento, alla stima e alla riparazione dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla legge n. 990/1969, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

A) *Nozioni giuridiche.*

1) Elementi di diritto e di procedura civile e penale:

a) definizione di responsabilità;

b) nesso causale;

c) regime della prova;

d) consulenza tecnica e perizia.

2) Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:

a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);

b) assicurazione obbligatoria r.c. auto e natanti (legge n. 990/1969 e successive modifiche);

c) convenzione indennizzo diretto; accordo tra assicuratori per la gestione dei sinistri con pluralità di danneggiati;

d) assicurazione contro i danni auto rischi diversi (furto, incendio e kasko).

3) Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).

B) *Nozioni tecniche.*

1) Elementi di fisica e di meccanica:

a) grandezze scalari e vettoriali;

b) forza e massa;

c) lavoro e potenza;

d) composizione e scomposizione delle forze;

e) baricentro;

f) momento di inerzia;

g) urti;

h) attriti;

i) calore e temperatura;

j) isolamento termico nei veicoli;

k) lubrificanti e sistemi di lubrificazione;

l) materiali metallici non ferrosi;

m) materiali metallici ferrosi;

n) leghe;

o) materie plastiche;

p) legnami;

q) resistenza dei materiali;

r) saldatura e unione dei materiali;

s) trattamenti di preservazione e verniciatura dei materiali;

t) classificazione delle macchine elettriche;

u) generatori di corrente;

v) accumulatori di corrente.

2. Elementi di topografia e di fotografia:

a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento dei luoghi del sinistro;

b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici del sinistro: metodologie e attrezzature.

3. Veicoli a motore e natanti:

a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;

b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori diesel; motori elettrici;

c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;

d) componenti non funzionali al movimento;

e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;

f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di riparazione, attrezzature per le riparazioni, strumenti di misura e di controllo;

g) nozioni generali sulle costruzioni nautiche

h) caratteristiche della struttura di una imbarcazione in relazione ai materiali utilizzati;

i) sistemi di propulsione e di trasmissione del moto;

j) attrezzature elettriche ed elettroniche di una imbarcazione.

4. Elementi di estimo:

a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: stima sintetica; stima analitica attraverso il valore di ricostruzione delle parti danneggiate; stima per differenza di valori; valore di demolizione;

b) prontuari dei tempi per le riparazioni;

c) determinazione del costo orario della mano d'opera;

d) perizia estimativa: redazione e considerazioni;

e) stima dei danni da furto e da incendio;

f) fermo tecnico;

g) criteri di valutazione nella stima dei danni ad imbarcazioni da diporto.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A11022

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 agosto 2000

Dollaro USA	0,9084
Yen giapponese	98,85
Dracma greca	337,05
Corona danese	7,4581
Corona svedese	8,3725
Sterlina	0,60320
Corona norvegese	8,0945
Corona ceca	35,328
Lira cipriota	0,57280
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,63
Zloty polacco	3,9937
Tallero sloveno	208,5425
Franco svizzero	1,5474
Dollaro canadese	1,3575
Dollaro australiano	1,5502
Dollaro neozelandese	1,9992
Rand sudafricano	6,3193

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11289

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione al consorzio agrario di Alessandria ad esercitare l'attività di magazzino generale

Con decreto ministeriale 12 luglio 2000, il Consorzio agrario di Alessandria, con sede in Alessandria, via Vecchia di Torino, 2 è stato autorizzato a riprendere l'attività di magazzino generale per le seguenti succursali:

Borgo S. Martino, Bosco Marengo, Capriata D'Orba, Castelnuovo Scrivia, Gavi, Pontecurone, Serralunga di Crea, Sezzadio, Villavernia.

00A11179

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Pugwash Italia», in Roma

Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 23 giugno 2000, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione «Pugwash Italia».

00A11182

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Vacanza di posti di ricercatori da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatore emanato con decreto rettorale 30 settembre 1999, n. 410, si comunica che presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sono vacanti i sottoelencati posti di ricercatore alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia - sede di Modena

settore scientifico-disciplinare: L18C (Linguistica inglese), un posto;

settori scientifico-disciplinari affini: L18A, L28X.

Facoltà di lettere e filosofia - sede di Reggio Emilia

settore scientifico-disciplinare: Q05A (Sociologia), un posto;

settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo Ateneo entro il termine di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Alle domande dovranno essere allegati:

a) *curriculum* della propria attività scientifica, didattica ed eventualmente professionale;

b) elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) elenco e copia delle pubblicazioni e dei lavori che l'interessato intende far valere per la valutazione comparativa.

Non saranno presi in considerazione i titoli non indicati nel suddetto elenco né saranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Nelle domande dovrà, altresì, essere specificato il rispetto dell'obbligo di permanenza di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura di posti vacanti di professori ordinari, di professori associati e di ricercatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, liberamente accessibile via internet sul sito web dell'Università di Modena e Reggio Emilia, all'indirizzo: http://www.casa.unimo.it/new/.

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i criteri indicati all'art. 7 del sopracitato regolamento a cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento é disposta con decreto del rettore, che sarà emanato con le modalità previste all'art. 8 del citato regolamento sui trasferimenti.

00A11183

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Agricoltura assicurazioni società mutua, in Milano

Con provvedimento n. 1628 del 25 luglio 2000 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Agricoltura Assicurazioni Società Mutua, con le modifiche deliberate in data 26 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria dei soci relative ai seguenti articoli:

Art. 2 (Modifica della denominazione della via ove ha la sede legale l'impresa: via Nizzoli n. 8 - Milano - in luogo della precedente via Montecuccoli n. 20 - Milano, conseguente a mutamento della toponomastica del comune di Milano);

Art. 13 (Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità);

Art. 16 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in relazione alle modalità di nomina del Presidente del collegio sindacale: introduzione dell'espressione «con le maggioranze previste dalla legge». Nuova disciplina in materia di:

a) rieleggibilità dei sindaci effettivi e supplenti;

b) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

c) determinazione del compenso annuo per i sindaci: modalità;

d) possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità. Soppressione dell'ex comma finale in relazione all'obbligo, per i sindaci, di assistere alle assemblee, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè di effettuare periodiche verifiche con redazione dei relativi verbali da trascrivere nell'apposito libro).

00A10980

Modificazioni allo statuto della Systema Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Assago Milanofiori

Con provvedimento n. 1634 del 25 luglio 2000 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Systema Compagnia di assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

art. 29 (Introduzione di nuova disciplina in materia di:

a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti;

b) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità e criteri. Sua sostituzione in corso di mandato: rinvio alle norme di legge;

c) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità);

art. 30 (Formazione del bilancio sociale: eliminazione dell'inciso «con il conto profitti e perdite». Introduzione del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante - modalità).

00A10981

Modificazioni allo statuto della Europa tutela giudiziaria Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Assago Milanofiori

Con provvedimento n. 1633 del 25 luglio 2000 l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Europa tutela giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a. (in breve Europa tutela giudiziaria S.p.a.), con la modifica deliberata in data 17 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 17 (Riformulazione dell'articolo in materia di nomina e sostituzione del presidente del collegio sindacale:

«Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci. La sua sostituzione, in corso di mandato, avviene ai sensi di legge ...» - in luogo della precedente previsione statuaria:

«Il presidente del collegio sindacale ed i sindaci sono eletti e sostituiti ai sensi di legge». Nuova disciplina in materia di:

a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti;

b) criteri per la nomina del presidente: possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

c) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità).

00A10982

Modificazioni allo statuto della Uniass Assicurazioni S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1636 del 25 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Uniass Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

Art. 13 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità di comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze).

Art. 17 (Riformulazione dell'articolo in materia di composizione e compenso del collegio sindacale: «Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge ... Il compenso annuo è determinato dall'assemblea all'atto della nomina ...» - in luogo della precedente previsione statuaria «Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Le condizioni della nomina e l'esercizio delle loro funzioni sono integralmente disciplinate dalla legge. I loro emolumenti sono fissati dall'assemblea degli azionisti.». Nuova disciplina in materia di:

a) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

b) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità e criteri;

c) rieleggibilità dei sindaci effettivi e supplenti;

d) possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità).

00A10983

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Decadenza di alcune imprese dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
372 RM	Bevilacqua Antonio	Roma
734 RM	La Valle Fulvio	Civitavecchia
1133 RM	Hadad David	Civitavecchia

00A11024

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze recante: «Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE e radiazione di una marca di sigari». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2000).

La tabella B - Prodotti Esteri (Marche di provenienza U.E.) riportata nell'art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 20, deve intendersi sostituita dalla presente:

«SIGARI E SIGARETTI

(TABELLA B)

Prodotti Esteri

(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	**Lit./Kg. conv.le**		**Lit./conf.**
PERDOMO 2 EXPONENTE	3.800.000	(conf. da 24 pezzi)	456.000
PERDOMO 2 RHOMBUS	4.400.000	(conf. da 24 pezzi)	528.000
PERDOMO 2 DESCARTES	4.800.000	(conf. da 24 pezzi)	576.000
PERDOMO 2 TORFECTO	5.000.000	(conf. da 24 pezzi)	600.000
PERDOMO 2 MILENARIO	5.2000.00	(conf. da 24 pezzi)	624.000
INDIAN TABAC CIGAR CO. CLASSIC BOXER	2.100.000	(conf. da 25 pezzi)	262.500
INDIAN TABAC CIGAR CO. CLASSIC TOMAHAWK	2.400.000	(conf. da 25 pezzi)	300.000
INDIAN TABAC CIGAR CO. CLASSIC TEEPEE	2.600.000	(conf. da 25 pezzi)	325.000
INDIAN TABAC CIGAR CO. CLASSIC CHIEF	2.700.000	(conf. da 25 pezzi)	337.500
INDIAN TABAC CIGAR CO. LIMITED RESERVE-SERIES A THE BEAR	2.900.000	(conf. da 25 pezzi)	362.500
INDIAN TABAC CIGAR CO. LIMITED RESERVE-SERIES A THE BUFFALO	3.100.000	(conf. da 25 pezzi)	387.500
INDIAN TABAC CIGAR CO. LIMITED RESERVE-SERIES A THE BISON	3.400.000	(conf. da 25 pezzi)	425.000
LA TRADICION PERDOMO RESERVE PERDOMO N°.1	3.300.000	(conf. da 25 pezzi)	412.500
LA TRADICION PERDOMO RESERVE PERDOMO N°.2	3.500.000	(conf. da 25 pezzi)	437.500
LA TRADICION PERDOMO RESERVE PERDOMO N°.3	3.700.000	(conf. da 25 pezzi)	462.500
LA TRADICION PERDOMO RESERVE PERDOMO "X"	4.400.000	(conf. da 25 pezzi)	550.000
LA TRADICION PERDOMO RESERVE PERDOMO "A"	5.700.000	(conf. da 25 pezzi)	712.500
ARTURO FUENTE RESERVA N.2	8.000.000	(conf. da 25 pezzi)	1.000.000
ARTURO FUENTE RESERVA N.4	5.400.000	(conf. da 25 pezzi)	675.000
ESCALIBUR N° II MADURO	4.600.000	(conf. da 10 pezzi)	230.000
ESCALIBUR N°IV MADURO	3.900.000	(conf. da 10 pezzi)	195.000
ESCALIBUR N°VII MADURO	3.500.000	(conf. da 10 pezzi)	175.000
ESCALIBUR EPICURE MADURO	4.100.000	(conf. da 10 pezzi)	205.000

»

Inoltre, nella tabella C, del citato art. 1 dove è scritto: «Marche di provenienza *extra* UE» leggasi: «Marche di provenienza UE».

00A11184

Comunicato relativo al decreto 11 maggio 1999 del rettore dell'Università di Messina recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1999)

Alla pag. 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, relativamente all'area D - Area delle tossicodipendenze, nei settori scientifico-disciplinari, dove è scritto: «*F071* Malattie infettive», leggasi: «*F07I* Malattie infettive».

00A11185

Comunicato relativo al decreto 17 aprile 1998 del rettore dell'Università di Messina recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 1998)

Alla pag. 40 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* nella prima colonna, relativamente ai settori «Metodi matematici della fisica», dove è scritto: «(*B025*)», leggasi: «(*B02S*)».

00A11186

Comunicato relativo al decreto 12 gennaio 2000 del rettore dell'Università di Messina recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 2000)

Alla pag. 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, al settimo rigo, dove è scritto: «settore *M07M*», leggasi: «settore *M07B*».

00A11187

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651184/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035